

TRIBUNALE DI ROMA

(SEZ. II CIVILE - G.I. DOTT. CORRADO CARTONI - R.G. N. 26468/2023)

MEMORIA EX ART. 171 TER N. 3 C.P.C.

nell'interesse di

ENI S.p.A. (“Eni” o la “Società”), con gli Avv.ti Monica Colombera, Sara Biglieri, Cecilia Carrara, Federico Vanetti e Stefano Parlatore

- *convenuta* -

nel giudizio promosso da

GREENPEACE Onlus (“Greenpeace”), **RECOMMON APS** (“ReCommon” e, unitamente a Greenpeace, le “Associazioni”) e i Sig.ri [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (i “Privati”),

con gli Avv.ti Alessandro Gariglio, Matteo Ceruti e Marco Casellato

- *attori* -

anche nei confronti di

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”), con gli Avv.ti Prof. Andrea Zoppini e Giacinto Parisi

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze (“MEF”), con gli Avv.ti Anna Collabolletta e Stefano Lorenzo Vitale dell'Avvocatura Generale dello Stato

- *altri convenuti* -

* * *

I. PREMESSA

1. Con la propria memoria *ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.* (“**Seconda Memoria Attori**”), gli attori hanno depositato una decina di relazioni tecniche, la cui produzione era stata semplicemente anticipata nella loro precedente memoria (“**Prima Memoria Attori**”), nell’ambito della quale venivano riportati ad arte soltanto alcuni stralci del tutto decontestualizzati. Come si esporrà più nel dettaglio in seguito, l’allegazione tardiva delle circostanze oggetto delle relazioni tecniche avversarie, avvenuta oltre il maturare delle preclusioni assertive di cui al termine *ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.*, comporta l’inammissibilità delle relative produzioni documentali.

2. Gli attori si sono altresì spinti fino al punto di articolare ben 135 capitoli di prova per testimoni (con buona pace del principio di economia processuale) aventi ad oggetto, come si vedrà meglio in seguito, principalmente **mere opinioni e/o valutazioni soggettive indicando quali testimoni gli stessi consulenti o tecnici di parte** che hanno reso le consulenze cui si riferiscono la maggior parte dei capitoli di prova, oppure familiari dei Privati odierni attori. I



suddetti capitoli di prova vertono in ogni caso su circostanze del tutto generiche e irrilevanti, e sono dunque, anche per tale ordine di ragioni, del tutto inammissibili.

3. Già da questa premessa, appare evidente come gli attori stiano perseguendo il loro fine di “spettacularizzare” il presente procedimento, che gli stessi hanno instaurato al fine di sentir accertata l’asserita responsabilità di Eni, non sulla base degli ordinari istituti giuridici del nostro ordinamento, alla luce dei quali, come si è ampiamente dedotto e dimostrato, l’esponente è pacificamente esente da qualsivoglia responsabilità, bensì sulla base di un giudizio di natura meramente politica, ideologica e demagogica.

4. Sul punto, in via preliminare, appare doveroso ricordare che il presente procedimento non rappresenta certamente, né può rappresentare la sede per valutazioni di carattere politico e/o ideologico con riferimento all’attività d’impresa esercitata da Eni. Anzi, come ribadito nei numerosi precedenti giurisprudenziali delle corti che si sono occupate del fenomeno del cambiamento climatico, l’Autorità Giudiziaria oggi adita potrà non addentrarsi nell’esame della politica industriale di Eni, in quanto la valutazione, o ancor meglio il sindacato, in merito alla “bontà” del piano strategico di un’impresa privata quale Eni – in assenza di norme giuridiche vincolanti – non rientra certamente nell’alveo della sua giurisdizione e la definizione della politica energetica del Paese è rimessa ai poteri legislativo ed esecutivo, non certo a quello giudiziario.

5. Ciò detto, l’ulteriore conferma della natura meramente ideologica delle accuse rivolte all’esponente emerge chiaramente dalla relazione “*Storia delle emissioni Eni 1953-2022 e i risarcimenti climatici*” a firma del Prof. Richard Heede (la “**Relazione Heede**”, cfr. doc. 9 avv.) che le controparti hanno sin dal principio indicato come caposaldo tecnico-scientifico della propria azione, soprattutto in tema di causalità tra la condotta di Eni e gli asseriti generici danni lamentati dagli attori. Ebbene, la lettura del suddetto elaborato evidenzia come, lungi dall’avere solide e conclamate basi scientifiche, la pretesa responsabilità di Eni si fonderebbe, secondo lo stesso Heede, su un preteso “*imperativo morale*” (cfr. p. 14 Relazione Heede).

6. Anche le ulteriori relazioni tecniche *ex adverso* depositate mantengono il medesimo approccio strumentale volto a demonizzare la Società e il proprio piano industriale la cui coerenza con - i peraltro non vincolanti e non applicabili ad Eni - obiettivi dell’Accordo di Parigi risulta confermata, su solide basi scientifiche, per il tramite anche delle relazioni redatte dal Dott. Carlo Stagnaro (“**Relazione Stagnaro**” – cfr. ns doc. 21) e dal Prof. Stefano Consonni (“**Relazione Consonni**” – cfr. ns doc. 22) (congiuntamente alla Relazione Bocchiola – cfr. ns doc. 4, le “**Relazioni Tecniche**”).



7. Sebbene quanto già prodotto dall'esponente sia ampiamente sufficiente a dimostrare la palese infondatezza degli addebiti avversari, Eni con la presente memoria produrrà, per mero scrupolo difensivo in replica e a prova contraria, le integrazioni delle suddette Relazioni Tecniche, nell'ambito delle quali si prenderà specificamente posizione sulle sterili argomentazioni oggetto delle relazioni tecniche *ex adverso* depositate.

8. Sempre per mero scrupolo difensivo, Eni produrrà in replica e a prova contraria rispetto alla relazione “*Today’s emissions, tomorrow’s deaths: How Europe’s major oil and gas companies are putting lives at risk?*” (cfr. doc. 15 avv.), predisposta da Greenpeace Olanda (e pertanto priva di alcun valore anche solo indiziario), una relazione tecnica a firma **dell’Ing. Bocchiola** (di seguito “**Seconda Relazione Bocchiola**”) volta ad evidenziare le gravi criticità e incongruenze dei metodi utilizzati nella pubblicazione della consociata olandese dell’odierna attrice, peraltro riconosciute dallo stesso autore dell’introduzione alla pubblicazione, Dott. Aidan Farrow.

9. Ma ancor di più, come si è detto, gli attori hanno formulato ben 135 capitoli di prova chiedendo che venissero citati a testimoniare gli stessi consulenti tecnici di parte chiamati a confermare le proprie valutazioni soggettive – si badi bene non l’accertamento di fatti oggettivi – espresse nell’ambito delle relazioni tecniche cui i singoli capitoli di prova si riferiscono.

10. È dunque evidente che le istanze istruttorie per prova orale formulate dalle controparti andranno dichiarate inammissibili, poiché tentano di introdurre irrualmente quali argomenti di prova meri apprezzamenti e/o opinioni, di fatto non demandabili a un teste e, in ogni caso, alla luce della palese inattendibilità dei testi citati.

11. Del resto, il noto principio espresso dalla Suprema Corte in plurime occasioni, secondo cui “*la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obbiettivi deve essere inteso nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto*”¹. E ancora, “*alla prova testimoniale è infatti affidata la ricostruzione dei fatti di causa e non gli apprezzamenti e le valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni d'esperienza non rientranti nel notorio*”². In ragione di ciò la Suprema Corte ha pertanto negato la valenza probatoria della “*deposizione testimoniale che si traduca in una interpretazione del tutto soggettiva o in un mero apprezzamento tecnico del fatto senza indicare dati obbiettivi e modalità specifiche della situazione concreta*”³.

¹ Cass. Civ. Sent. 18/01/2001 n. 5.

² Cass. Civ. Sent. 08/03/2010 n. 5548.

³ *Ex plurimis* cfr. Cass. Civ. Sent. 05/02/1994 n. 1173, 22/04/2022 n. 12859 e 11/12/2023 n. 34455.



12. Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalle corti di merito le quali hanno osservato che “*l’apprrezzamento tecnico demandato al teste deve essere strettamente collegato all’indicazione di dati obiettivi e alla descrizione delle modalità specifiche della situazione concreta direttamente percepite o rilevate dallo stesso testimone*”⁴ e ancora più specificamente che “*deve evidenziarsi che **sono parimenti inattendibili le dichiarazioni rese dalla Dott.ssa G.M.S. in merito alle asserite lesioni riportate dagli attori, trattandosi di una testimonianza resa da un soggetto che ha reso attività di CTP (con perizia non giurata depositata in atti) per conto degli stessi prima dell’instaurazione della presente causa e che non può certo considerarsi terzo ed imparziale rispetto ai fatti di causa***”⁵.

13. È dunque evidente che le irrituali testimonianze dei vari consulenti tecnici di parte attrice sul contenuto dei propri studi non ancorati su accertamenti fattuali specifici, ma relativi a valutazioni fondate su mere congetture, non potranno acquisire alcuna rilevanza probatoria nel presente giudizio e andranno dunque dichiarate inammissibili.

14. Analogo discorso andrà applicato con riferimento ai testimoni indicati sui capitoli di prova riguardanti l’asserito stato di apprensione dei Privati.

15. Oltre al carattere palesemente valutativo di tutti i suddetti capitoli di prova, occorre infatti ancora una volta eccepire l’inattendibilità dei soggetti chiamati a testimoniare, nella maggior parte dei casi legati agli stessi Privati da vincoli di parentela.

16. Si sottolinea altresì che la maggior parte dei capitoli di prova di cui ai paragrafi D, E ed F verte su circostanze di fatto **non** dedotte dalle controparti né nell’atto di citazione, né nella Prima Memoria Attori e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile in quanto riguardante allegazioni tardivamente effettuate.

17. Inoltre, come già anticipato, i capitoli formulati dalle controparti sono altresì palesemente inammissibili per un’ulteriore serie di motivi, che verranno illustrati nel dettaglio nei prossimi paragrafi, in quanto, a titolo esemplificativo:

- da provare *per tabulas*⁶ (cfr. ad es. capitolo di prova f.7): “*Vero è che durante l’alluvione di Senigallia del 2014 avete subito danni al garage*”;
- generici⁷ (cfr. ad es. capitolo di prova e.3): “*Vero è che dagli studi da lei effettuati risultano conseguenze dirette negative per la salute degli abitanti in Italia*”);

⁴ Tribunale Latina, Sent., 06/05/2019, n. 1139.

⁵ Tribunale Patti, Sent., 12/07/2021.

⁶ Cfr. Corte d’Appello Napoli, Sez. II, 19/05/2022, n. 2206 e Corte d’Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 23/06/2021, n. 2529.

⁷ Come noto, “*la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di*



- inconferenti e/o irrilevanti (cfr. ad es. capitolo di prova e.7): “Vero è che gli effetti negativi collegati all’aumento delle temperature sono presenti in tutte le Regioni italiane”); ma soprattutto e nella maggior parte dei casi
- valutativi ed induttivi⁸ (cfr. ad es. capitolo di prova e.17) “Vero è che le principali emozioni degli attori rispetto al cambiamento climatico sono ansia, disagio e frustrazione”.

18. Da ultimo, consapevoli della grave lacunosità del proprio impianto accusatorio per nulla supportato da idonei riscontri documentali, gli attori tentano di aggirare l’onere probatorio sugli stessi incombente richiedendo all’Ill.mo Giudice adito di ammettere una consulenza tecnica d’ufficio e di sottoporre al nominando consulente un quesito così generico⁹ da risultare persino incomprensibile e non elaborabile.

19. Appare evidente il tentativo delle controparti di introdurre nel presente giudizio un contraddittorio di natura tecnica avente finalità palesemente esplorativa¹⁰, soprattutto se si confronta la solidità scientifica delle Relazioni Tecniche prodotte da Eni, senza accettare alcuna inversione dell’onere probatorio, a sostegno dell’efficacia del proprio piano di decarbonizzazione, da un lato, e le dissertazioni meramente ideologiche e politicizzate delle relazioni tecniche avversarie, dall’altro lato.

20. Gli attori tentano di devolvere al nominando consulente, da un lato, l’espressione di opinioni soggettive, valutazioni di natura politica e formulazioni di mere ipotesi con riferimento ad un asserito quanto inesistente inadempimento di Eni a pretese obbligazioni “climatiche”; dall’altro, con riferimento a queste ultime pretese obbligazioni, valutazioni di natura giuridica circa l’(in)esistenza di obbligazioni a carico di Eni derivanti dall’Accordo di Parigi e l’eventuale

consentire al giudice a valutazione della conclusione della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova ... qualora non siano indicati il luogo in cui l’atto venne compiuto, la data e le relative modalità” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 22/04/2009, n. 9547).

⁸ In argomento vedasi ex multis Tribunale Siena, 23/07/2014: “In tema di prove nel procedimento civile, non è ammissibile la prova per testimoni avente ad oggetto circostanze di natura documentale o circostanze aventi contenuto valutativo, né è ammissibile la prova per testimoni, laddove il teste sia portatore di un diretto interesse in causa ed, in quanto tale, incompatibile con la stessa funzione di testimone”. Cfr. in senso conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 19/04/2022, n. 12458; Tribunale Milano, Sez. lavoro, 10/03/2017, n. 750; Cass. civ. Sez. II, 20/01/2017, n. 1606 e Tribunale Torino Sez. VI, 24/01/2008.

⁹ “La consulenza tecnica d’ufficio, quale mezzo di valutazione degli elementi di prova acquisiti, deve avere ad oggetto accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre un’indagine meramente esplorativa, in questo modo finalizzata a cercare elementi, fatti o circostanze non provati, quindi inammissibile.” (Tribunale Roma sez. IX, 16/11/2016, n. 21490).

¹⁰ “La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ., Sez. VI-1 Ord. 15/12/2017 n. 30218).



e denegata colpevolezza dell'esponente relativamente all'asserito inadempimento di tali inesistenti obbligazioni¹¹.

21. Appare dunque evidente che, al pari delle altre istanze istruttorie, anche la richiesta consulenza tecnica d'ufficio andrà dichiarata inammissibile alla luce della sua natura meramente esplorativa nonché dell'estrema genericità del quesito proposto dalle controparti.

22. Nell'ambito della presente premessa sono state evidenziate tutte le ragioni di inammissibilità e/o irrilevanza delle produzioni documentali e delle istanze istruttorie avversarie. Nei paragrafi seguenti l'esponente approfondirà le suddette ragioni di inammissibilità maggiormente nel dettaglio seguendo l'ordine della Seconda Memoria Attori ed introdurrà le proprie produzioni documentali in replica e a prova contraria.

* * *

II. REPLICHE ALLA SECONDA MEMORIA ATTORI

A. *Sull'asserita conoscenza da parte di Eni dell'effetto delle emissioni in atmosfera dei gas serra*

23. Con la Seconda Memoria Attori le controparti insistono nel sostenere che uno degli elementi costitutivi della responsabilità di Eni sarebbe la propria asserita conoscenza storica, sin dagli anni '70, degli effetti negativi per il clima delle emissioni di gas serra.

24. Nel vano tentativo di supportare tale argomentazione gli attori producono il documento "Eni Sapeva" anticipato con la Prima Memoria Attori, con cui era stato reso disponibile il *link* per accedere al relativo documento.

25. Sul punto, Eni ha già ampiamente evidenziato la totale infondatezza della tesi degli attori e in questa sede si limita a richiamare il contenuto dei propri precedenti scritti difensivi (cfr. Sez. V.A.2 Comparsa di costituzione Eni e Sez. V Seconda Memoria Eni), nonché della Relazione Ramboll prodotta *sub* doc. 114 da Eni.

26. In estrema sintesi è già stato evidenziato **(i)** l'impegno di Eni nel finanziamento di studi e ricerche sul tema in un periodo storico in cui le conoscenze scientifiche non erano sufficientemente consolidate per affermare che un aumento delle concentrazioni di gas serra in atmosfera avrebbe potuto provocare un cambiamento climatico; **(ii)** la palese contraddittorietà delle due argomentazioni avversarie: da un lato, Eni avrebbe finanziato e pubblicato studi che dimostrerebbero l'esistenza del fenomeno del cambiamento climatico e, dall'altro lato, secondo

¹¹ "Il C.T.U ha infatti, il compito di fornire al giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli, e, pertanto, la sua attività di assistenza è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche ma non può estendersi fino all'interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio (riservato al giudice) circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti in causa, e la colpevolezza e meno dell'inadempimento di una di esse" (Cass. civ., Sez. III, 22/07/1993, n. 8206).



le accuse di controparte, avrebbe contestualmente occultato le prove; **(iii)** che Eni non era in possesso di alcuna informazione ulteriore che le consentisse di formulare valutazioni diverse rispetto allo stato della conoscenza scientifica dell'epoca; e infine **(iv)** che le fonti citate in “*Eni sapeva*” sono del tutto irrilevanti, in quanto non dimostrano affatto né il presunto utilizzo, da parte di Eni, dell'associazione internazionale IPIECA per ipotetiche attività di occultamento, né tantomeno il presunto concorso di Eni nelle stesse.

27. Ciò detto, è inoltre il caso di rilevare la totale irrilevanza del documento depositato da controparte in quanto realizzato dalle stesse Associazioni e dunque privo di alcun valore anche solo indiziario.

28. Sempre sull'argomento gli attori formulano anche due capitoli di prova citando a testimoniare il Dott. Davide Conti, che avrebbe collaborato alla redazione del documento *ex adverso* prodotto. Ebbene tali capitoli di prova, che si riportano qui di seguito per comodità di lettura, sono entrambi palesemente irrilevanti ai fini della presente causa, oltretutto comunque inammissibili:

- il capitolo “*a.1) ha partecipato all'attività di ricerca del materiale utilizzato per la redazione della relazione dal titolo “Eni sapeva” che si rammostra al teste*”;
- il capitolo “*a.2) la sua attività di ricerca si è svolta presso l'archivio di Eni S.p.A.*”.

29. Si insiste pertanto per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie.

B. Sugli effetti del cambiamento climatico nell'area mediterranea e in Italia

30. Con la Seconda Memoria Attori, le controparti hanno prodotto una relazione tecnica a firma del Dott. Antonello Pasini (la “**Relazione Pasini**”; cfr. doc. 8 avv.) e formulato 11 capitoli di prova citando come teste il medesimo autore relativamente agli asseriti “*effetti del cambiamento climatico nell'area mediterranea e in Italia*”.

31. La Relazione Pasini si pone l'obiettivo di dimostrare la pretesa correlazione tra il fenomeno del riscaldamento globale e alcuni eventi climatici estremi su scala regionale. Tale documento è tuttavia assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio. Sta di fatto che, come ampiamente dimostrato (cfr. p. 28 Relazione Bocchiola, ns. doc. 4; pp. 91 e ss. comparsa di costituzione; pp. 26 e ss Prima Memoria Eni; pp. 39 e ss. Seconda Memoria Eni) non è possibile dimostrare alcun nesso causale tra le emissioni di Eni e il fenomeno del cambiamento climatico in generale. Appare *a fortiori* impensabile, sotto il profilo giuridico, collegare le condotte di Eni ad eventi climatici estremi che dipendono da una serie di fattori che nulla hanno a che vedere con l'odierna convenuta.

32. L'irrilevanza della Relazione Pasini, nonché l'inesistenza di qualunque correlazione tra le emissioni di Eni e il verificarsi di eventi climatici estremi è ulteriormente illustrata e confermata



da un *addendum* alla Relazione Bocchiola predisposto dallo stesso Prof. Ing. Daniele Bocchiola (l'“**Addendum alla Relazione Bocchiola**”, doc. 117), il quale, tra le altre cose, analizza la Relazione Pasini evidenziando l'inattendibilità del documento di controparte anche alla luce delle innegabili incertezze sugli attuali metodi utilizzati nella conduzione di studi sull'argomento trattato.

33. Del resto, è lo stesso autore della relazione prodotta da controparte ad ammettere l'assoluta inattendibilità degli strumenti/modelli utilizzati con riferimento agli eventi di precipitazioni intense: “*vi è poca confidenza nell'attribuire tali cambiamenti alle azioni umane*” e che “*i classici modelli climatici non riescono a vedere fenomeni, come gli eventi temporaleschi forti e alluvioni lampo*” (cfr. doc. 8 avv.). E ancora, sempre con riferimento agli studi sul prospettato aumento di probabilità di eventi alluvionali con riferimento a regioni circoscritte: “*i risultati non hanno per ora superato il vaglio della revisione scientifica e non sono stati pubblicati su riviste internazionali. Ciò perché sostanzialmente tali modelli non colgono con precisione i fenomeni causati dai moti convettivi*” (cfr. doc. 8 avv.).

34. È dunque evidente che dalla lettura del, comunque irrilevante, documento di controparte non emergono in ogni caso elementi a supporto delle tesi degli attori, anche alla luce delle sopra evidenziate oggettive incertezze.

35. Fermo quanto precede, si rileva che anche in questo caso i capitoli di prova *ex adverso* formulati a conferma del contenuto della Relazione Pasini sono irrilevanti ai fini della presente causa, oltreché comunque inammissibili anche per le ragioni evidenziate in relazione a ciascuno dei predetti capitoli, che vengono qui di seguito ritrascritti per pronto riferimento di questo Giudice:

- il capitolo “*b.1) ha redatto la relazione dal titolo “Dal riscaldamento globale recente agli eventi estremi a scala regionale” che si rammostra al teste*”, è assolutamente irrilevante e, in ogni caso, relativo a una circostanza non oggetto di contestazione;
- il capitolo “*b.2) per questa relazione ha utilizzato studi scientifici nazionali e internazionali*” è irrilevante e, in ogni caso, inammissibile per la sua evidente genericità (“*studi scientifici*”);
- il capitolo “*b.3) il bacino del Mediterraneo e l'Italia si stanno surriscaldando circa il doppio del resto del globo*” è irrilevante, oltreché inammissibile in quanto manifestamente generico (è del tutto privo di specifici riferimenti geografici – “*il resto del globo*” – e temporali), nonché chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi;
- il capitolo “*b.4) gli effetti del cambiamento climatico in atto sono di origine antropica*” è irrilevante, nonché inammissibile in quanto estremamente generico (“*gli effetti del*



cambiamento climatico” – da quando? / *origine antropica*”) e chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi;

- il capitolo “*b.5) le emissioni di gas serra, come la CO2, sono le principali cause del cambiamento climatico*” è inammissibile in quanto generico e chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“*le principali cause*”);
- il capitolo “*b.6) vi è un cambiamento di distribuzione delle precipitazioni in Italia con maggiori fenomeni a carattere torrenziale*” è irrilevante e comunque inammissibile in quanto estremamente generico (“*in Italia*” / “*maggiori fenomeni a carattere torrenziale*” – rispetto a quando?), evidentemente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“*cambiamento*”);
- il capitolo “*b.7) è scientificamente possibile elaborare dei modelli predittivi di cambiamento della temperatura terrestre*” è irrilevante, nonché inammissibile in quanto generico (“*scientificamente*” – in che modo? / “*modelli predittivi*” – quali? / *cambiamento della temperatura terrestre* – che genere di cambiamento? rispetto a quando? in che area?) e chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“*è scientificamente possibile*”).
- il capitolo “*b.8) vi è un significativo aumento, rispetto all’epoca preindustriale, delle ondate di calore su base annua*” è irrilevante, nonché inammissibile in quanto estremamente generico (“*significativo aumento* – in che misura / *epoca preindustriale*”) e chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“*significativo*”);
- il capitolo “*b.9) vi è un significativo aumento delle ondate di calore negli ultimi vent’anni*” è irrilevante, nonché inammissibile in quanto generico (“*significativo*” – in che misura? – “*negli ultimi vent’anni*” – rispetto a quando?) e chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“*significativo*”);
- il capitolo “*b.10) vi è un aumento dei fenomeni di siccità in Italia negli ultimi vent’anni*” è irrilevante, nonché inammissibile in quanto estremamente generico (“*aumento*” – in che misura? / “*negli ultimi vent’anni*” – rispetto a quando?), evidentemente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi;
- il capitolo “*b.11) l’aumento della temperatura del Mare Mediterraneo è all’origine dei fenomeni dei c.d. cicloni extratropicali in Italia e delle alluvioni*” è del tutto irrilevante e comunque inammissibile in quanto generico (“*aumento della temperatura*” – di quanto? rispetto a quando?) e chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“*è all’origine dei fenomeni*”).

36. Si insiste pertanto per il rigetto anche delle suddette istanze istruttorie avversarie.



C. Sull'Attribution Science

37. Nella Sezione C della Seconda Memoria Attori, le controparti tornano sul tema della “*attribution science*” che, a loro avviso, dovrebbe dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra le attività di Eni, da un lato, e gli asseriti effetti delle stesse sul clima, nonché i conseguenti, presunti danni lamentati dagli attori, dall’altro. Al riguardo, le controparti hanno depositato, a supporto delle proprie tesi e a pretesa “smentita” della Relazione Bocchiola (cfr. ns. doc. 4), i seguenti documenti:

- (i) la Relazione Heede e relativa traduzione in italiano (cfr. docc. 9-9A avv.);
- (ii) una “*Relazione tecnico-scientifica*” in tema di “*Attribution Science e responsabilità storica dei principali emettitori in relazione a potenziali danni climatici*” a firma del Prof. Marco Grasso (la “**Relazione Grasso**”; cfr. doc. 10 avv.).

38. Inoltre, le controparti hanno formulato sette capitoli di prova testimoniale sul tema della “*attribution science*”, indicando come testimone lo stesso Prof. Grasso (cfr. Seconda Memoria Attori, pp. 5-6).

39. Sennonché, i due documenti prodotti con la Seconda Memoria Attori non corroborano minimamente le infondate deduzioni avversarie in tema di nesso causale e di pretesa rilevanza della “*attribution science*” ai fini del presente giudizio. Al riguardo, sarebbe sufficiente richiamare quanto ampiamente esposto sul punto dall’esponente in comparsa di costituzione (cfr. Sez. V.A.3, pgff. 357-375), nella Prima Memoria Eni (pgff. 90-99), e infine nella Seconda Memoria Eni (cfr. Sez. V, pgff. 144-165), nonché quanto analizzato e riportato nella Relazione Bocchiola (cfr. ns. doc. 4).

40. Per completezza, il già sopracitato Addendum alla Relazione Bocchiola (doc. 117) analizza le Relazioni Heede e Grasso *sub* docc. 9-10 avv., e dimostra i motivi per cui tali produzioni non conferiscono alcun “valore scientifico” od oggettivo alle tesi delle controparti, né smentiscono le conclusioni raggiunte dalla Relazione Bocchiola.

41. In particolare, con riferimento alla **Relazione Heede**, sottolineiamo che:

- (i) come già illustrato nella Relazione Bocchiola, il lavoro di Heede si conferma, quanto alla quantificazione delle emissioni attribuibili a Eni dal 1988 a 2022, “*un mero esercizio di inventario emissivo*”, poiché nei fatti nulla dice sull’effetto delle emissioni sulle dinamiche del clima (cfr. Relazione Bocchiola *sub* ns doc. 4, p. 62, nonché Addendum alla Relazione Bocchiola, doc. 117, pp. 5-6);
- (ii) in ogni caso, lo stesso Dott. Heede ammette che, nell’esercizio di quantificazione delle emissioni dallo stesso proposto, “*è difficile stimare gli intervalli di incertezza per una*



particolare azienda, dato il lungo arco temporale e il numero delle variabili e delle fonti di dati"; in altri termini, lo stesso autore riconosce di non poter nemmeno stimare con sicurezza il grado di errore (e per converso di accuratezza) dei propri calcoli (cfr. doc. 9A attori, p. 29 *i.e.* p. 8 del documento tradotto in italiano; enfasi aggiunta; cfr. anche Addendum alla Relazione Bocchiola, doc. 117, p. 4);

(iii) all'esito del preteso conteggio delle emissioni attribuibili a Eni tra il 1988 e il 2022, che, come detto, è un risultato comunque inaffidabile, la Relazione Heede ritiene poi di poter imputare a Eni una responsabilità per "danni climatici" con conseguente obbligo di indennizzo per l'ingente somma di "149 miliardi di dollari" (cfr. doc. 9A avv., p. 36 *i.e.* p. 15 del documento tradotto in italiano);

(iv) come si è visto e come illustrato nella premessa di questo atto, il Dott. Heede fonda la sua proposta di quantificazione degli indennizzi per asseriti "danni climatici" su nient'altro che un presunto "imperativo morale", che evidentemente rientra nelle convinzioni ideologiche e personali dell'autore. Il Dott. Heede vorrebbe calcolare l'importo complessivo del danno che "i responsabili" delle emissioni sarebbero tenuti a "risarcire" sui risultati di un mero "sondaggio effettuato presso gli economisti esperti di clima", ritenendo altresì di poter poi dividere il risarcimento totale "in modo paritario, un terzo dei risarcimenti per i tre attori primari: 1. gli stati [...] 2. consumatori [...] 3. società di combustibili fossili per le emissioni loro attribuite nel periodo 1988-2022" (cfr. doc. 9A avv., pp. 34-35 *i.e.* pp. 14-15 del documento tradotto in italiano); insomma senza alcuna metodologia giuridica, tecnica e/o scientifica ma sulla base di mere ipotesi, stime e divisioni *pro quota* tutte arbitrarie (cfr. doc. 9A, p. 14).

42. Anche la **Relazione Grasso** pare infusa di **considerazioni e prospettive di tipo attivistico e politico-ideologico più che scientifico**, ritrovando trascritti in tale documento interi passaggi già presenti negli scritti difensivi degli attori, e in particolare della Seconda Memoria Attori. Nello specifico:

(i) anzitutto, la pretesa "validazione" della Relazione Heede da parte del Prof. Grasso sembra avere scarso (se non nullo) valore nel senso di una revisione oggettiva dei temi di cui si discute e di una disamina critica della Relazione Heede. Tra l'altro, il Prof. Grasso e il Dott. Heede collaborano da anni (il sodalizio è espressamente menzionato dal Dott. Heede nella sua analisi, che fa espresso riferimento a una "metodologia" sviluppata insieme al Prof. Grasso; cfr. doc. 9 avv., p. 14);

(ii) secondo il Prof. Grasso, esisterebbero "alcune solide ragioni scientifiche per includere [...] le emissioni Scope 3 fra quelle imputabili a Eni". In realtà, il Prof. Grasso non illustra alcuna "ragione scientifica" ma si limita a fare riferimento al rapporto pubblicato dalle Associazioni



attrici “Eni sapeva” (cfr. doc. 7 avv.), il cui contenuto non ha nulla di scientifico (cfr. sul punto la Relazione Ramboll, ns. doc. 114). La Relazione Grasso contiene, al contrario, opinioni ideologiche, tanto che lo stesso autore evoca anche un’asserita “*potente narrativa distorsiva di gran parte dell’industria petrolifera, cioè che ‘la colpa è dei consumatori’*”, senza peraltro avvedersi che lo stesso Dott. Heede individua i consumatori tra i “responsabili” degli asseriti danni causati dalle emissioni climalteranti (cfr. doc. 10 avv., pp. 3-4).

43. In conclusione, quindi, né la Relazione Heede né la Relazione Grasso forniscono alcun supporto scientifico alle pretestuose tesi degli attori in punto di nesso causale, e anzi sembrano appiattirsi completamente sulle deduzioni ideologiche degli attori. Basti ribadire che non c’è nulla di scientifico (e tanto meno giuridico) nella pretesa di evocare la responsabilità di un singolo soggetto per presunti “danni climatici”, quantificandola in un importo di quasi 150 miliardi (!) di dollari, sulla base di meri “*imperativi morali*”, come pretenderebbe di fare la Relazione Heede. Per ogni ulteriore considerazione e approfondimento sul punto, rinviamo all’Addendum alla Relazione Bocchiola (cfr. ns. doc. 117).

44. Quanto all’istanza degli attori di **escutere il Prof. Grasso come testimone**, evidenziamo in via di premessa **l’integrale inammissibilità della richiesta istruttoria**, per tutte le ragioni esposte in premessa sull’inammissibilità delle istanze istruttorie per capitoli di prova formulate dagli attori (cfr. *supra*, pgff. 9 e ss.).

45. Inoltre, la testimonianza del Prof. Grasso richiesta dagli attori è inoltre **completamente superflua**, posto che **il Prof. Grasso non dovrebbe far altro che confermare quanto indicato nella Relazione Grasso a sua firma** (cfr. doc. 10 avv.).

46. Ferme, dunque, l’inammissibilità e l’irrelevanza di tutti i capitoli di prova avversari da c.1) a c.7), alla luce di quanto precede, con riferimento ai singoli capitoli di prova su cui gli attori vorrebbero sentire il Prof. Grasso quale teste, eccepiamo quanto segue:

- il capitolo “*c.1) lei ha potuto prendere visione della relazione “History of Eni emissions 1953-2022 and attributed climate reparations” datata 30 ottobre 2023 che Richard Heede ha redatto per Greenpeace Onlus, Recommon APS et al. sul tema dell’attribution science e che ne condivide i contenuti e le conclusioni, ossia in particolare che ENI ha emesso un totale di 9.069 MtCO₂, dal 1953 al 2022, pari allo 0,541% delle emissioni climalteranti globali nello stesso periodo temporale, ed è quindi responsabile in misura proporzionale dei conseguenti danni climatici*”, è inammissibile sia in quanto **già oggetto di (asserita) prova documentale** da parte degli attori, sia in quanto **generico e valutativo**, posto che al Prof. Grasso dovrebbe essere chiesto se condivide l’opinione per cui Eni sia “*responsabile in misura proporzionale dei*



conseguenti danni climatici”, ossia un quesito prettamente giuridico in quanto tale riservato alla determinazione dell’Ill.mo Giudice adito (cfr. Seconda Memoria Attori, p. 5);

▪ il capitolo “c.2.) *le emissioni "scope 1, 2 e 3" (ossia dirette ed indirette) attribuite ad ENI per il periodo 1988-2022, ossia dall’anno concordemente ritenuto nella letteratura scientifica il più condiviso punto di partenza per misurare le emissioni cumulate, secondo la metodologia Heede sono pari a 7.202 MtCO₂, pari allo 0,641% delle emissioni globali*”, è inammissibile in quanto **generico** (fa riferimento a “emissioni ‘scope 1, 2 e 3” senza nemmeno indicare le emissioni di quali gas si tratti) e **valutativo** (si dovrebbe chiedere conferma al teste su quale sia “l’anno concordemente ritenuto nella letteratura scientifica il più condiviso punto di partenza per misurare le emissioni cumulate”, e fa riferimento inoltre a generiche e imprecisate “emissioni globali” senza indicare di quali emissioni si tratti, o quali sarebbero gli emettitori) (cfr. Seconda Memoria Attori, p. 5);

▪ il capitolo “c.3) *la letteratura scientifica maggiormente accreditata ritiene corretto attribuire alle società del petrolio e del gas (in questo caso, ad ENI) anche le emissioni indirette "scope 3" collegate all’utilizzo dei combustibili fossili e loro derivati commerciati e venduti dalle stesse società (in questo caso, ENI), come peraltro calcolate dalle stesse società (ivi compresa ENI), poiché le principali società del petrolio e del gas a livello internazionale non sono soltanto determinanti in maniera esclusiva nell’offerta di prodotti fossili ma hanno un’influenza dominante anche sulla domanda degli stessi prodotti fossili*”, è inammissibile in quanto **generico**, facendo riferimento indiscriminato alla “letteratura scientifica maggiormente accreditata” e alle “società del petrolio e del gas”, nonché **valutativo e tendenzioso**, essendo finalizzato a chiedere conferma al teste sulla presunta “influenza dominante” che “le principali società del petrolio e del gas a livello internazionale” eserciterebbero “sulla domanda degli stessi prodotti fossili” (cfr. Seconda Memoria Attori, p. 5);

▪ il capitolo “c.4) *l’IPCC, oltre a pubblicare rapporti tematici e speciali, aggrega con cadenza circa quinquennale la letteratura scientifica ‘peer-reviewed’ (referata) sui cambiamenti climatici per sviluppare dei rapporti generali che abbiano solidità scientifica rilevante per il policy-making e che i lavori di Richard Heede sull’attribution science fanno parte di quella letteratura scientifica referata che è alla base dei rapporti dell’IPCC*”, è inammissibile in quanto **generico**, nonché comunque **irrilevante** ai fini del decidere, dato che si chiede al teste di confermare presunte circostanze del tutto teoriche e astratte sulla letteratura scientifica (cfr. Seconda Memoria Attori, p. 5);

▪ il capitolo “c.5) *la relazione Heede quantifica gli impatti dei cambiamenti climatici che sono attribuibili ad ENI perché percettibili, quantificabili e quantificati, in termini di aumento*



della temperatura media globale e dell'innalzamento degli oceani, utilizzando una metodologia in linea con la letteratura scientifica maggiormente accreditata", è inammissibile in quanto **valutativo e generico**, poiché si dovrebbe chiedere al teste se la metodologia seguita dalla Relazione Heede sia o meno "in linea con la letteratura scientifica maggiormente accreditata", e ciò comunque al fine di confermare non meglio definiti "impatti dei cambiamenti climatici che sono attribuibili a Eni", senza alcuna specificazione in termini spazio-temporali delle ipotetiche circostanze oggetto del capitolo (cfr. Seconda Memoria Attori, p. 6);

- il capitolo "c.6) l'approccio metodologico delineato dalla "attribution science" è scientificamente riconosciuto come consolidato e affidabile per identificare la catena di causalità tra l'uso di combustibili fossili e gli impatti legati ai cambiamenti climatici", è inammissibile in quanto **generico e valutativo**, poiché si chiede di domandare al teste se sia vero che "l'approccio metodologico delineato dalla 'attribution science' è scientificamente riconosciuto come consolidato e affidabile per identificare la catena di causalità tra l'uso di combustibili fossili e gli impatti legati ai cambiamenti climatici" (cfr. Seconda Memoria Attori, p. 6);

- il capitolo "c.7) in particolare, la 'attribution science' scientificamente consolidata si articola in una prima fase – nota come rilevamento del cambiamento (detection of change) – che dimostra che particolari variabili sono cambiate in modo statisticamente significativo; in una seconda fase – denominata attribuzione dei fattori (factor attribution) – che identifica possibili fattori causali per determinare il ruolo di uno o più driver rispetto ai cambiamenti rilevati e ai danni conseguente; e in una terza fase – definita attribuzione della fonte (source attribution) – che attribuisce i cambiamenti rilevati ad agenti specifici", è inammissibile in quanto **generico e** comunque **irrilevante** ai fini del decidere, in quanto si dovrebbe chiedere al teste di illustrare le tre presunte fasi in cui si articolerebbe la "attribution science", in termini astratti e privi di alcun riferimento ai fatti di causa.

47. Ferma la inammissibilità dei capitoli di prova articolati dagli attori da c.1) a c.7) in merito alla "attribution science" per tutte le ragioni esposte, per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova testimoniale *ex adverso* formulati, Eni chiede di essere ammessa alla prova contraria diretta sui medesimi capitoli che fossero ammessi indicando a teste il Prof. Ing. Daniele Bocchiola, domiciliato presso il Politecnico di Milano – Piazza L. da Vinci n. 32 – 20133 – Milano.

D. Sui presunti costi sostenuti dalle Associazioni concernenti il cambiamento climatico

48. Con la Seconda Memoria Attori, le controparti hanno allegato – come si vedrà, soltanto genericamente e, in ogni caso, ben oltre il maturare delle preclusioni di cui all'art. 171 *ter* c.p.c.



– i costi che “costitui[rebbero] il danno materiale patito dalle associazioni e imputabile ad ENP” (cfr. Seconda Memoria Attori, p. 6). A supporto di tale presunto danno, le Associazioni hanno **(i)** prodotto due distinte “auto-attestazioni” contenenti la specifica delle spese annue dalle stesse sostenute ed asseritamente imputabili ad Eni, unitamente ai relativi numerosi allegati (peraltro, neppure specificamente individuati e/o descritti nella predetta memoria), nonché **(ii)** formulato alcuni capitoli di prova che, per le ragioni già illustrate in premessa, sono inammissibili ed irrilevanti ai fini della presente causa.

49. Ebbene, in primo luogo, si eccepisce l’inammissibilità delle allegazioni delle controparti e delle relative produzioni documentali sul punto, in quanto incontestabilmente effettuate oltre il termine decadenziale di cristallizzazione del *thema decidendum* di cui all’art. 171 *ter* n. 1 c.p.c. e, pertanto, tardive ed inammissibili.

50. Con la Seconda Memoria Attori e le sopraccitate auto-attestazioni le controparti allegano, infatti, dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli solo genericamente dedotti con l’atto di citazione. Infatti, secondo la ricostruzione degli attori, dall’attestazione di Greenpeace a firma della Direttrice Organizzazione e Sviluppo di Greenpeace, Dott.ssa Marzia Ventimiglia, “*si evince[rebbe] che dal 2017 al 2023 sono stati sostenuti costi per la Campagna Clima pari a 4.247.011 euro*” (cfr. doc. 11 avv.), mentre dall’attestazione di ReCommon a firma della consulente e curatrice dei bilanci di ReCommon, Dott.ssa Cinzia Cimini, “*si evince[rebbe] che dal 2016 al 2023 sono stati sostenuti costi per il lavoro sul clima dell’associazione pari a 1.227.474,70 euro*” (cfr. doc. 12 avv.). Nell’atto introduttivo del presente giudizio Greenpeace si era, invece, limitata soltanto a dare atto di aver “*investito per la “campagna clima”, dal 2016 al 2021... la cifra complessiva di euro 735.706,00*” (cfr. atto di citazione, p. 55), mentre ReCommon di aver “*investito da 2016 al 2022 la somma di euro 289.400,00...per le sue attività sul Clima e su ENP*” (cfr. atto di citazione, p. 58).

51. Peraltro, in tema di risarcimento del danno, la giurisprudenza ha espressamente statuito che sono “***inammissibili, in quanto allegazioni tardive, le poste di danno elencate da parte attrice a pag. 4 e 5 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 20.9.2013 dalla seconda alla nona, costituendo specificazione tardiva della generica richiesta risarcitoria indicata in atto di citazione da esplicitarsi nel rispetto del termine per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.***” (cfr. Trib. Monza sez. I, 22/09/2016, n. 2468¹²). Tale

¹² In senso conforme v. Tribunale Bolzano, Sez. I, 29/05/2020, n. 442: “*In tema di onere della prova (nel caso si specie, del danno conseguente ad una evizione parziale), devono considerarsi tardive le allegazioni di parte attrice prodotte soltanto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., (attinenti, tra l'altro, a degli asseriti esborsi in ordine all'immobile oggetto di causa, che avrebbero comportato delle migliorie dello stesso). Tali allegazioni*



orientamento è coerente con il principio uniformemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, “*in tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi: nel caso di riduzione della domanda (riduzione della somma originariamente richiesta), nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo*” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 15/10/2018, n. 25631). Nessuna di queste fattispecie ricorre nel caso di specie.

52. A quanto sopra si aggiunga, in ogni caso, che “*alla luce dei già richiamati principi sull'onere di allegazione specifica e di prova dei fatti costitutivi delle domande di risarcimento del danno (quali quelle oggetto di causa), parte Attrice avrebbe dovuto fornire prima allegazione specifica e quindi rigorosa prova: - della entità effettiva delle perdite subite a causa dell'altrui colpevole inadempimento; - dei criteri utilizzati per la rilevazione di una tale entità della perdita lamentata*”¹³.

53. Ferma dunque la manifesta inammissibilità delle produzioni di controparte e delle tardive allegazioni in esse contenute, nonché l'estrema genericità, contraddittorietà e arbitrarietà delle stesse, per mero scrupolo difensivo, se ne rileva in ogni caso l'assoluta irrilevanza ed inidoneità a dimostrare la sussistenza dei danni *ex adverso* lamentati.

54. Trattasi, in buona sostanza, di due mere attestazioni predisposte unilateralmente da Greenpeace e ReCommon relativamente a spese rispettivamente sostenute dal 2017 al 2023 e dal 2016 al 2023, a cui sono stati allegati i bilanci delle Associazioni e alcune fatture. Sulla base dei dati indicati nei bilanci annuali – affatto esplicitati nella Seconda Memoria Attori – le Associazioni pretendono di imputare ad Eni, ricorrendo a criteri del tutto arbitrari, autodefiniti ed incongrui, i costi asseritamente sostenuti in relazione ad una presunta “*campagna clima*”, includendo tra questi addirittura quelli sostenuti per pubblicare e diffondere *online* e sui propri profili *social* contenuti denigratori nei confronti di Eni e del suo operato (sic!).

comportano una precisazione del thema decidendum e sarebbero, pertanto, dovute essere contenute, al più tardi, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. per poter poi essere provate, mediante l'allegazione della relativa documentazione, in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.” e Tribunale Terni sez. I, 10/11/2020, n.720 che ha rilevato che “né nell'atto di citazione né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. è stato specificamente allegato il danno conseguenza subito; 3) solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., e quindi tardivamente, la parte ha allegato il danno lamentato, costituito dal mancato reddito dovuto all'impossibilità di pascolo degli ovini e conseguente mancata produzione di latte e di prodotti caseari”.

¹³ Tribunale Spoleto sez. I, 10/08/2022, n. 562.



55. A tal riguardo, ferma l'eccezione di prescrizione delle pretese risarcitorie delle Associazioni relative agli anni 2016-2017 già sollevata con la comparsa di costituzione, preme evidenziare che:

- dagli stessi documenti prodotti dalle controparti emerge chiaramente l'assenza di qualsivoglia riconducibilità dei costi sostenuti dalle Associazioni dal 2016 al 2019 (incluso) a specifici temi climatici direttamente connessi ad Eni; riconducibilità che, del resto, neppure è stata né specificamente allegata né documentalmente provata dalle controparti;
- del resto, nel doc. 11 *ex adverso* prodotto è la stessa Greenpeace a riconoscere di aver “avviato una campagna su Eni” soltanto a far data dal 2020 (cfr. p. 165 doc. 11 avv.), così di fatto ammettendo che le spese dalla stessa sostenute tra il 2016 e il 2019 nulla hanno a che vedere con l'attività di Eni, né tantomeno con il presente giudizio;
- dal doc. 12 *ex adverso* prodotto emerge chiaramente che nessuna specifica spesa è stata sostenuta con riguardo a temi climatici relativi ad Eni. Dai bilanci di ReCommon emerge semmai che l'attività di quest'ultima è consistita nell'avviare iniziative giudiziarie infondate e strumentali proprio contro Eni, accompagnate da violente campagne mediatiche, anticipatorie di sentenze di condanna che, in realtà, non hanno mai trovato riscontro in alcuna pronuncia giudiziale (basti ricordare la nota vicenda OPL 245, conclusasi con una sentenza di assoluzione “*perché il fatto non sussiste*” passata in giudicato), nonché nel seguire (anche e soprattutto mediaticamente) altre vicende processuali relative ad Eni e ai suoi vertici (cfr. pp. 62, 63, 87, 88, 110, 113 e 114 doc. 12 avv.). E' quindi a dir poco paradossale che ReCommon chieda il risarcimento sulla base di costi che ha sostenuto ai danni di Eni.

56. Parimenti irrilevanti ed inammissibili si palesano i capitoli di prova *ex adverso* formulati a pretesa conferma del contenuto delle sopraccitate auto-attestazioni. Segnatamente:

- il capitolo “*d.1) lei ha predisposta l'attestazione che le si rammostra relativa alle spese sostenute da Greenpeace per la Campagna clima dal 2017 al 2023*” è assolutamente irrilevante e, in ogni caso, relativo a una circostanza non oggetto di contestazione;
- il capitolo “*d.2) ha utilizzato i dati contabili e di bilancio depositati*” è inammissibile in quanto assolutamente generico essendo del tutto privo di specifici riferimenti temporali (“*i dati contabili e di bilancio*” – quali? relativi a quali anni?);
- il capitolo “*d.3) per la valorizzazione dei costi dell'associazione si è attenuta ad un criterio prudenziale*” è assolutamente inammissibile in quanto formulato in termini generici e da



provare *per tabulas*¹⁴ (“i costi dell’associazione”), nonché chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste apprezzamenti di natura squisitamente valutativa (“valorizzazione” / “un criterio prudenziale”);

- il capitolo “d.4) lei ha predisposta l’attestazione che le si rammostra relativa alle spese sostenute da ReCommon per il lavoro sul clima dell’associazione dal 2016 al 2023” è assolutamente irrilevante e, in ogni caso, relativo a una circostanza non oggetto di contestazione;
- il capitolo “d.5) ha utilizzato i dati contabili e di bilancio depositati” è inammissibile in quanto assolutamente generico essendo del tutto privo di specifici riferimenti temporali (“i dati contabili e di bilancio” – quali? relativi a quali anni?);
- il capitolo “d.6) per la valorizzazione dei costi dell’associazione si è attenuta ad un criterio prudenziale” è assolutamente inammissibile in quanto formulato in termini generici e da provare *per tabulas* (“i costi dell’associazione”), nonché chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste apprezzamenti di natura squisitamente valutativa (“valorizzazione” / “un criterio prudenziale”).

57. Alla luce di quanto precede, si insiste dunque per la declaratoria di inammissibilità delle allegazioni e delle produzioni documentali degli attori, nonché per il rigetto delle istanze istruttorie delle controparti.

E. Sui presunti effetti del cambiamento climatico sulla salute fisica e psichica delle persone fisiche

58. Con la Seconda Memoria Attori, le controparti hanno prodotto ben tre relazioni tecniche e formulato oltre 20 capitoli di prova “con riguardo al tema degli effetti negativi del cambiamento climatico per la salute”.

59. Tali produzioni di controparte e i capitoli di prova formulati a conferma dei contenuti delle stesse si rivelano, tuttavia, assolutamente inconferenti e/o comunque irrilevanti ai fini della presente causa, nonché comunque inammissibili in quanto aventi ad oggetto deduzioni di parte a preteso sostegno della domanda allegate oltre il maturare delle preclusioni assertive di cui al termine *ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.*, non già elementi probatori¹⁵.

¹⁴ Per completezza, si segnala che in atti sono presenti soltanto alcune fatture, di cui alcune nemmeno si riesce a comprendere quale nesso vi sia con la vicenda in oggetto (cfr. a mero titolo di esempio pp. 249-253 doc. 11 avv. e pp. 175-180 doc. 12 avv.).

¹⁵ Sul punto si veda, da ultimo, la sentenza del Tribunale di Milano, 8/06/2023 con cui è stata rilevata la tardività e dunque inammissibilità di una serie di “allegazioni” contenute in relazioni tecniche depositate con la memoria *ex art. 183*, comma 6, n. 2 c.p.c.



60. Specificamente, con la relazione dal titolo “*Clima e salute: sintesi delle evidenze epidemiologiche*” a firma della Dott.ssa Michelozzi (“**Relazione Michelozzi**” – doc. 13 avv.), gli attori – lungi dal voler dimostrare la sussistenza degli specifici danni lamentati dai Privati - pretenderebbero di dimostrare i presunti “*effetti negativi del cambiamento climatico sulla salute delle persone in Italia oggi e gli scenari futuri?*” (cfr. Seconda Memoria Attori, p. 7) che giustificerebbero di per sé la legittimazione ad agire di “*tutti e 8 i miliardi di abitanti del pianeta Terra*” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 55).

61. Ebbene, la relazione in esame è assolutamente irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto estremamente generica, non circostanziata e, pertanto, del tutto inidonea a dimostrare le allegazioni degli attori in merito ad una presunta violazione del diritto alla salute degli attori e alla pretesa responsabilità di Eni per gli asseriti impatti negativi del cambiamento climatico sulla salute degli stessi. Nello scritto in questione, infatti, si rinviengono per lo più nozioni di principio e sintesi di conclusioni di non meglio individuati studi scientifici aventi ad oggetto “*la relazione temperatura-mortalità*” e “*gli impatti delle temperature estreme sulla salute*” su “*donne, bambini, immigrati, popolazioni anziane e persone con condizioni di salute compromesse*” in tutta l’Europa. È evidente che tale scritto sia del tutto privo di qualsivoglia attinenza con la specificità del caso *de quo* e con i diritti individuali dei Privati asseritamente lesi da Eni.

62. Peraltro, nella relazione in esame non si rinviene alcun riferimento all’attività di Eni per cui è causa. È infatti la stessa Dott.ssa Michelozzi a dare espressamente atto che “*i cambiamenti climatici (CC) [sono] causati dall’attività umana*” in generale e che “*anche l’incremento dell’urbanizzazione, con il fenomeno <<isola di calore urbano>>, rende le aree urbane più calde e a maggior rischio rispetto alle circostanti aree rurali*” (cfr. pp. 1-2 doc. 13 avv.), concludendo nel senso che gli “*impatti significativi del caldo sulla mortalità*” sono attribuibili a “*diverse cause*” (cfr. p. 14 doc. 13 avv.). La Dott.ssa Michelozzi evidenzia, infine, che “*l’aumento delle temperature medie annue sta portando ad una progressiva riduzione della mortalità associata al freddo...*” (cfr. p. 13 doc. 13 avv.).

63. Fermo quanto precede, si rileva che anche i capitoli di prova *ex adverso* formulati a conferma del contenuto della Relazione Michelozzi sono parimenti irrilevanti ai fini della presente causa, oltretutto comunque inammissibili anche per le ragioni evidenziate in relazione a ciascuno dei predetti capitoli, che vengono qui di seguito ritrascritti per pronto riferimento di questo Giudice:

- il capitolo “*e.1) la relazione “Clima e salute: sintesi delle evidenze epidemiologiche”, che si rammostra al teste, è stata da lei redatta*”, è assolutamente irrilevante e, in ogni caso, relativo a una circostanza non oggetto di contestazione;



- il capitolo “e.2) per la relazione ha utilizzato materiale e documenti scientifici di pubblico dominio” è irrilevante e, in ogni caso, inammissibile per la sua evidente genericità;
- il capitolo “e.3) dagli studi da lei effettuati risultano conseguenze dirette negative per la salute degli abitanti in Italia” è inammissibile in quanto manifestamente generico (non è infatti volto alla conferma di una specifica circostanza fattuale ed è del tutto privo di specifici riferimenti soggettivi e temporali) (“gli abitanti in Italia” / “dagli studi”), nonché chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“conseguenze dirette negative”);
- il capitolo “e.4) vi è una correlazione diretta fra le ondate di calore e l’aumento della temperatura del pianeta” è inammissibile in quanto estremamente generico (“del pianeta”) e chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“correlazione diretta”);
- il capitolo “e.5) l’aumento della temperatura atmosferica ha un impatto diretto sulla salute psico-fisica delle persone” è inammissibile in quanto assolutamente generico (“persone” - chi? / “l’aumento della temperatura atmosferica” – di quanto?) chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“impatto diretto”);
- il capitolo “e.6) l’aumento della temperatura e l’inquinamento atmosferico sono direttamente collegati ad un aumento della mortalità a breve termine” è inammissibile in quanto generico (“a breve termine” – quando? / “un aumento” – di quanto?) e chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“direttamente collegati”), nonché in ogni caso irrilevante ai fini del decidere. Inoltre, riguarda fatti tardivamente allegati e, pertanto, è assolutamente inammissibili;
- il capitolo “e.7) gli effetti negativi collegati all’aumento delle temperature sono presenti in tutte le Regioni italiane” è inammissibile in quanto estremamente generico (“tutte le Regioni italiane” / “aumento delle temperature”), evidentemente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“gli effetti negativi”) e, in ogni caso, del tutto irrilevante ai fini del decidere;
- il capitolo “e.8) vi è una diretta associazione tra le malattie e i disagi mentali e l’aumento delle temperature” è inammissibile in quanto generico (“le malattie” – quali? / “l’aumento delle temperature” – di quanto?) e chiaramente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“diretta associazione”).

64. Con la relazione dal titolo “L’impatto del cambiamento climatico sulla salute mentale” a firma delle Dott.sse Fioravanzo e Sheshi, nonché del Prof. Szadejko (“**Relazione Fioravanzo**” – doc. 14 avv.), invece, gli attori pretenderebbero di dare supporto scientifico al “fenomeno della solastalgia” al fine di dimostrare il presunto “oggettivo impatto” del cambiamento climatico sui



Privati “sotto il profilo psicologico” (cfr. Prima Memoria Attori, p. 56 e Seconda Memoria Attori, p. 7). A tal fine, i sopraccitati tecnici di parte hanno esaminato alcuni non meglio precisati “studi” che “collegano il cambiamento climatico e la salute mentale” e l’“aumento delle temperature e suicidio” (cfr. pp. 3 e 16 doc. 14 avv.), nonché sottoposto i dodici Privati ad un sondaggio online avente ad oggetto **(i)** un’indagine sociodemografica, **(ii)** un questionario per la valutazione dello stato di eco-ansia e **(iii)** un questionario per la valutazione della preoccupazione per il cambiamento climatico.

65. A tal riguardo, si osserva che la relazione in esame è irrilevante ai fini del presente giudizio e inammissibile, in quanto assolutamente generica, avente ad oggetto circostanze allegate dagli attori oltre il maturare delle preclusioni e, pertanto, del tutto inidonea a provare gli asseriti danni lamentati dai Privati. Parimenti irrilevante è altresì il questionario in essa incluso in quanto non avente alcuna valenza scientifica.

66. La Relazione Fioravanzo semmai confuta le (comunque tardive) allegazioni delle controparti in merito ai danni asseritamente subiti dai Privati, atteso che dalla stessa emerge che:

- (i)** in generale, la percezione di uno stato di disagio psichico legato al cambiamento climatico è risultata per il 27% “per niente” (cfr. p. 32 doc. 14 avv.), con la conseguenza che ben tre Privati su undici hanno negato di soffrire del disagio psichico in relazione al quale pretendono un accertamento di responsabilità in capo ad Eni;
- (ii)** in generale, la percezione di uno stato di preoccupazione legata ai cambiamenti climatici è risultata per il 5% “mai” e per un altro 5% soltanto “raramente” (cfr. p. 39 doc. 14 avv.), con la conseguenza che almeno uno dei Privati addirittura nega di essere preoccupato per i cambiamenti climatici;
- (iii)** nello specifico, a mero titolo di esempio:

– [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



— [REDACTED]

(iv) da ultimo, soltanto undici Privati hanno compilato integralmente il sondaggio (cfr. p. 24 doc. 14 avv.), mentre il Sig. Giorgio Crepaldi “*non ha compilato in maniera corretta ed esaustiva i questionari a risposte chiuse e aperte*”, con la conseguenza che “*non è quindi possibile valutare il suo stato di disagio psichico e la sua preoccupazione legati al cambiamento climatico*” (cfr. p. 72 doc. 14 avv.).

67. Ferma dunque l’insussistenza di specifici danni asseritamente subiti dai Privati, così come risulta *per tabulas* dalla documentazione prodotta dagli stessi attori, si rileva inoltre che dalla Relazione Fioravanzo emerge chiaramente che l’obiettivo della ricerca sul rapporto tra cambiamento climatico e salute mentale è quello di “*incoraggiare un maggior numero di studi e un’azione politica sul rapporto tra il cambiamento climatico e la salute mentale in Italia e nella regione mediterranea*” e che l’eco-ansia è mitigata dalla “*sensazione che i governi e le autorità locali stiano concretamente agendo per sviluppare misure protettive verso l’ambiente e di mitigazione dei fattori antropici del cambiamento climatico*” (cfr. pp. 9 e 20 doc. 14 avv.). Nessuna menzione, dunque, all’attività di Eni.

68. Parimenti irrilevanti ed inammissibili si palesano i capitoli di prova *ex adverso* formulati a pretesa conferma del contenuto della Relazione Fioravanzo, in quanto – tra gli altri – relativi a circostanze di fatto allegate dagli attori oltre il maturare delle preclusioni assertive di cui al termine ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., e, pertanto, manifestamente inammissibili. Segnatamente:

- il capitolo “e.9) è coautrice della relazione “*L’impatto del cambiamento climatico sulla salute mentale*”, che si rammostra al teste” è assolutamente irrilevante e, in ogni caso, avente ad oggetto una circostanza non oggetto di contestazione;
- il capitolo “e.10) la comunità scientifica ha accertato una diretta correlazione tra il cambiamento climatico e la salute mentale degli individui” è inammissibile in quanto manifestamente generico (“la comunità scientifica” / “gli individui”) e finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“una diretta correlazione”), oltreché comunque del tutto irrilevante ai fini del contendere;
- il capitolo “e.11) alcune persone soffrono di uno stato di malessere psicologico collegato alla consapevolezza del cambiamento climatico in corso anche senza essere state vittime dirette di conseguenze di tale cambiamento” è inammissibile in quanto avente ad oggetto circostanze di fatto *non* tempestivamente allegate dagli attori, oltreché manifestamente generico (“alcune persone” - chi? / “conseguenze di tale cambiamento” - quali?) e di natura



evidentemente valutativa (“*senza essere state vittime*” / “*consapevolezza di tale cambiamento*”), nonché comunque del tutto irrilevante ai fini del contendere;

- il capitolo “*e.12) gli studi statistici sulle città italiane hanno rilevato un maggior numero di decessi durante le giornate calde tre le persone con problemi di salute mentale*” è inammissibile in quanto avente ad oggetto circostanze di fatto *non* tempestivamente allegate dagli attori, formulato in termini generici (“*gli studi statistici*” – quali? / “*un maggior numero*” – quale?) e, in ogni caso, del tutto irrilevante ai fini del contendere;
- il capitolo “*e.13) durante le ondate di calore si è riscontrato un aumento di decessi tra le persone che erano già state ricoverate per disturbi psichiatrici*” è inammissibile in quanto manifestamente generico (“*durante le ondate di calore*” / “*un aumento*”), oltreché comunque assolutamente irrilevante ai fini del decidere;
- il capitolo “*e.14) i dati statistici e scientifici evidenziano in Italia un incremento dei suicidi e dei tentativi di suicidi nei periodi più caldi*” è inammissibile in quanto formulato in termini generici (“*un incremento*” – di quanto? / “*nei periodi più caldi*” - quali?), oltreché comunque assolutamente irrilevante ai fini del decidere;
- il capitolo “*e.15) i dati del reparto di psichiatria dell’Ospedale di Orbassano in provincia di Torino dimostrano una significativa associazione tra temperatura massima e media e ricoveri psichiatrici involontari*” è inammissibile in quanto generico (“*temperatura massima e media*”) e finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“*significativa associazione*”), oltreché comunque assolutamente irrilevante ai fini del decidere. Nulla, infatti, lega i fatti e/o gli attori della presente causa all’Ospedale di Orbassano;
- il capitolo “*e.16) avete sottoposto a un questionario validato scientificamente gli attori privati della presente causa*” è assolutamente generico e valutativo (“*validato scientificamente*”), oltreché comunque irrilevante ai fini della presente causa;
- il capitolo “*e.17) le principali emozioni degli attori rispetto al cambiamento climatico sono ansia, disagio e frustrazione*” è manifestamente inammissibile in quanto generico ed evidentemente finalizzato ad ottenere dal teste giudizi valutativi (“*le principali emozioni*”).

69. Dalla disamina delle relazioni appena effettuata emerge evidente che i danni lamentati dai Privati – consistenti, come già detto, in meri timori ed ansie per il futuro, che così come genericamente prospettati dagli attori non sono affatto risarcibili¹⁶ – sono sforniti del benché

¹⁶ Sul punto si richiama la giurisprudenza già citata nei precedenti scritti che afferma che il danno da *metus* di natura non patrimoniale “è risarcibile solo ove sussista da parte del richiedente l’allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito: **tale onere di allegazione va compiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche, posto che il danno**



minimo supporto probatorio, atteso che mancano in atti *sia* idonea documentazione medica attestante lo stato di salute dei Privati, *sia* adeguate evidenze delle asserite spese che i medesimi avrebbero sostenuto, *sia* in ogni caso la benché minima prova di qualsiasi riferibilità *causale*, di quanto prospettato dai medesimi Privati, rispetto all'attività di Eni.

70. Da ultimo, le controparti hanno depositato la relazione dal titolo “*Today’s emission, tomorrow’s deaths: How Europe’s major oil and gas companies are putting lives at risk?*” predisposta dalla consociata olandese di parte attrice Greenpeace, Greenpeace Olanda, unitamente ad un’introduzione a firma del Dott. Aidan Farrow, che lavora presso i Laboratori di Ricerca di Greenpeace in qualità di Air Quality Scientist (“**Report Greenpeace Olanda**” – doc. 15 avv.). Con la pubblicazione in parola – redatta, come detto, proprio dalla stessa attrice Greenpeace e, pertanto, priva di valore persino indiziario - le controparti pretenderebbero di dimostrare scientificamente la presunta “*incidenza sulla durata di vita delle persone delle emissioni climalteranti...di ENP*” (cfr. Seconda Memoria Attori, p. 8), persistendo nel vano e maldestro tentativo di attribuire a Eni la responsabilità di morti future.

71. Considerata l’assoluta estraneità del predetto tema dalla presente causa, si rileva anzitutto la manifesta irrilevanza del Report Greenpeace Olanda ai fini del decidere e, in ogni caso, l’inidoneità dello stesso a provare la sussistenza di un nesso di causalità tra le emissioni di Eni e le possibili morti future. Ciò posto, giova altresì evidenziare che la pubblicazione in esame è profondamente errata e scientificamente inattendibile, atteso che - per ammissione dello stesso autore dell’introduzione alla pubblicazione Dott. Farrow - i modelli, le stime e i dati posti a fondamento della stessa sono considerevolmente incerti, limitati e neppure verificati, nonché presentano “*note carenze*”¹⁷ e “*ampi margini di errore*”¹⁸ (cfr. pp. 2 e 8 doc. 15 avv.). Il Dott. Farrow dà altresì atto della “*incertezza intrinseca nelle proiezioni future della mortalità*”¹⁹, riconoscendo sin da subito che “*non è possibile prevedere con assoluta certezza come cambierà il nostro clima o quali impatti avrà*”²⁰ e che “*la stima si basa su ipotesi relative agli scenari futuri delle emissioni, alle dinamiche climatiche, alla vulnerabilità umana ai cambiamenti di temperatura e alle risposte umane ai climi futuri e presenta di conseguenza una notevole*

non patrimoniale, anche nel caso di lesioni di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa” (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Lavoro, 18/01/2017 n. 1185; Trib. Milano, Sez. VI, 27/03/2019, n. 3066).

¹⁷ Nel testo originale della relazione si legge quanto segue: “*The climate model used in the report, DICE-EMR, has known shortcomings in its representation of climate dynamics*”.

¹⁸ Nel testo originale della relazione si legge quanto segue: “*Such estimates would have wide margins of error...*”.

¹⁹ Nel testo originale della relazione si legge quanto segue: “*Given the inherent uncertainty in future projections of mortality, this work has adopted a highly conservative approach*”.

²⁰ Nel testo originale della relazione si legge quanto segue: “*It is not possible to project with absolute certainty how our climate will change or the impacts it will have*”.



*incertezza*²¹ (cfr. pp. 1, 2, 11 e 12 doc. 15 avv.). Emblematica è poi la chiosa finale del Report Greenpeace Olanda: “*nessuno sa con certezza come cambierà il clima nei prossimi decenni; ciò dipenderà dalle decisioni politiche e dalle effettive emissioni di carbonio*”²² (cfr. p. 19 doc. 15 avv.).

72. In ogni caso, fermo quanto appena evidenziato, in replica e a prova contraria delle produzioni avversarie volte ad attribuire ad Eni una presunta responsabilità per morti future, si produce *sub doc. 118* la **Seconda Relazione Bocchiola**, che evidenzia nel dettaglio le considerevoli criticità e lacune del Report Greenpeace Olanda, anche attraverso una puntuale critica all’approccio di tipo Source Attribution (SA) già ampiamente sviluppata nella Relazione Bocchiola, cui si fa espresso rinvio (cfr. ns doc. 4).

73. La Seconda Relazione Bocchiola evidenzia, in particolare, che il Report Greenpeace Olanda “*risulta del tutto inattendibile. Sta di fatto che l’applicazione della metodologia proposta nella Relazione porta a risultati connotati da un livello di enorme incertezza, tanto da pervenire anche a valori negativi (diminuzione della mortalità) in presenza di aumenti di temperatura sino a un valore di ca. +2.5 °C.*” (cfr. p. 3 doc. 118).

74. I risultati del report in parola “*non sembrano quindi potersi considerare, né definitivi (anche data la rilevante incertezza, persino in termini direzionali degli effetti del global warming come detto), né adatti a trarre conclusioni affidabili in termini di Mortality Attribution, in senso globale, né tantomeno specifico rispetto ad emettitori target*” (cfr. p. 7 doc. 118).

75. Conclude, infine, che: “*Particolarmente eclatante è il fatto che la funzione di mortalità interpolata presentata da Bressler presenta avere valori negativi in un ampio range dei valori di (incremento di) temperatura. Tale circostanza indica come, nell’ambito del modello e quindi ai fini della relativa discussione sul ruolo di ENI, il numero di morti aggiuntive dovuto alle emissioni di ENI stessa, potrebbe essere negativo, ossia il contributo di ENI e, in generale, degli emettitori considerati, farebbe diminuire il numero di morti totali. Questo risultato mostra ulteriormente come lo studio presentato sia del tutto inconsistente e verosimilmente porti a risultati poco credibili, oltre a presentare le limitazioni evidenziate dallo stesso Dr. Farrow nella sua Nota introduttiva alla Relazione GP*” (cfr. p. 6 doc. 118).

76. In definitiva, quindi, la Relazione Bocchiola e la Seconda Relazione Bocchiola escludono che, dal punto di vista scientifico e benché meno giuridico, si possa ricostruire una correlazione

²¹ Nel testo originale della relazione si legge quanto segue: “*The estimate relies on assumptions about future emission scenarios, climate dynamics, human vulnerability to temperature change and human responses to future climates and has considerable uncertainty as a result*”.

²² Nel testo originale della relazione si legge quanto segue: “*No one knows for sure how the climate will change in the coming decades; this will depend on political decisions and actual carbon emissions*”.



attendibile tra determinate emissioni di gas serra provenienti da un operatore in un dato momento storico e l'aumento delle temperature in uno specifico periodo successivo, nonché rilevano l'impossibilità di attribuire scientificamente – e, ribadiamo, giuridicamente - a singoli emettitori frazioni di mortalità sulla base della quantificazione delle loro emissioni.

77. Da ciò consegue che non esiste alcun nesso causale tra l'attività di Eni e l'aumento delle temperature e men che meno tra l'aumento delle temperature e il presunto aumento di morti future.

78. Fermo tutto quanto precede, si eccepisce altresì l'inammissibilità, nonché l'assoluta inconferenza e/o irrilevanza ai fini del decidere dei capitoli di prova formulati dagli attori a pretesa conferma del Report Greenpeace Olanda. Segnatamente:

- il capitolo “e.18) ha collaborato alla stesura del rapporto sub doc. 15” è irrilevante e, in ogni caso, avente ad oggetto una circostanza non oggetto di contestazione;
- il capitolo “e.19) per la stesura di questo rapporto avete utilizzato studi scientifici internazionali che, attraverso un metodo statistico, permettono di stimare il numero di morti premature che si verificheranno entro la fine del secolo a causa delle emissioni di alcune compagnie petrolifere e del gas nel 2022” è inammissibile in quanto generico (“alcune compagnie” – quali? / “un metodo statistico” – quale? / “entro la fine del secolo” – quando?), avente ad oggetto circostanze di natura documentale e apprezzamenti di natura squisitamente valutativa (“permettono di stimare”), oltreché in ogni caso documentalmente confutato (cfr. Seconda Relazione Bocchiola, ns doc. 118);
- il capitolo “e.20) il calcolo di cui al precedente capitolo di prova è possibile attraverso il metodo sviluppato da Daniel Bresseler chiamato “Mortality Cost of Carbon” e che la metodologia è stata pubblicata nella letteratura scientifica peer-reviewed” è inammissibile in quanto avente ad oggetto circostanze di natura documentale e circostanze aventi contenuto valutativo (“è possibile”), oltreché comunque irrilevante ai fini della presente causa;
- il capitolo “e.21) secondo il calcolo del “Mortality Cost of Carbon” presentato nel rapporto, le compagnie combustibili fossili (Shell, Total Energies, BP, Equinor, Eni, Repsol, OMV, Orlen, Wintershall Dea) potrebbero essere responsabili, con un calcolo prudenziale, di 360.000 morti premature entro la fine del secolo, legate alle emissioni al 2022” è manifestamente inammissibile in quanto formulato in termini ipotetici e generici (“entro la fine del secolo”), affatto vertente su circostanze di fatto e avente ad oggetto valutazioni e apprezzamenti di natura squisitamente giuridica (“potrebbero essere responsabili” / “con un calcolo prudenziale”), oltreché in ogni caso documentalmente



confutato e comunque irrilevante ai fini del decidere. È evidente, infatti, che ai fini della presente causa è del tutto irrilevante la stima delle morti premature che potrebbero registrarsi in tutto il mondo entro i prossimi 80 anni;

- il capitolo “e.22) ENI potrebbe essere responsabile, sempre con una stima prudenziale, di 27.000 morti premature” è manifestamente inammissibile in quanto formulato in termini estremamente generici ed ipotetici (“*potrebbe*”), affatto vertente su circostanze di fatto e avente ad oggetto valutazioni e apprezzamenti di natura squisitamente giuridica (“*potrebbe essere responsabile*”; “*una stima prudenziale*”). Peraltro, la stima delle morti premature potenzialmente attribuibili ad Eni nei prossimi 80 anni si palesa del tutto irrilevante ai fini della presente causa;
- il capitolo “e.23) la previsione delle morti è prudenzialmente sottostimata perché tengono conto solo dei decessi legati al caldo/freddo e non ad altri eventi meteorologici estremi e all’inquinamento” è manifestamente inammissibile in quanto formulato in termini generici ed ipotetici (“*previsione*”), finalizzato ad ottenere dal teste giudizi di natura valutativa (“*prudenzialmente sottostimata*”).

79. Fermo tutto quanto suesposto in merito all’irrelevanza e all’inconsistenza delle relazioni *ex adverso* prodotte, è opportuno altresì rilevare che gli attori hanno indicato come testi per i sopracitati numerosi capitoli di prova proprio i tre consulenti tecnici di parte firmatari delle relazioni in esame, ossia dei soggetti che, alla luce dei ruoli che ricoprono nell’ambito della presente causa, sono evidentemente inattendibili per le ragioni esposte in premessa. Tali considerazioni valgono *a fortiori* per il Dott. Farrow alla luce del rapporto di stretta collaborazione professionale con la parte attrice Greenpeace. Ne consegue che, anche per tale ragione, i capitoli di prova *ex adverso* formulati sono inammissibili.

80. Alla luce di quanto precede, si insiste dunque per la declaratoria di inammissibilità delle allegazioni e delle produzioni documentali degli attori, nonché per il rigetto delle istanze istruttorie delle controparti. In subordine, nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli *ex adverso* formulati, l’esponente chiede di essere ammessa alla prova contraria diretta sui medesimi capitoli che fossero ammessi indicando a teste il Prof. Ing. Daniele Bocchiola, domiciliato presso il Politecnico di Milano – Piazza L. da Vinci n. 32 – 20133 – Milano.

F. Sui Privati



81. Nella sezione F della Seconda Memoria Attori dedicata genericamente ai “Privati”²³, le controparti formulano ben 47 capitoli di prova, omettendo tuttavia *sia* di indicare specificamente la finalità degli stessi, *sia* di individuare specificamente le singole persone chiamate a testimoniare.

82. Ebbene, come anticipato in premessa, anche i capitoli di prova formulati dagli attori relativamente ai Privati sono manifestamente inammissibili, oltreché comunque irrilevanti ai fini del decidere.

83. A tal riguardo preme anzitutto stigmatizzare il maldestro tentativo degli attori di superare le preclusioni assertive di cui al termine *ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.* in cui sono incontrovertibilmente incorsi, ponendo a fondamento dei capitoli di prova testimoniale delle circostanze di fatto allegate per la prima volta soltanto con la Seconda Memoria Attori. Come noto, infatti, *“nell’ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento, il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati; e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive da individuarsi nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.* [oggi memoria *ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.*, ndr] *dirette alla definizione del ‘thema decidendum’*” (cfr. *ex plurimis* Corte d’Appello Milano, Sez. II, 13/01/2023, n. 81)²⁴, con la conseguenza che *“è inammissibile... la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive”* (cfr. Trib. Piacenza, 6/3/2012)²⁵. Già per tale ragione, pertanto, i capitoli di prova *ex adverso* formulati dovranno essere dichiarati inammissibili.

84. A ciò si aggiunga che, come si vedrà, gran parte dei capitoli di prova *ex adverso* formulati hanno ad oggetto mere valutazioni soggettive e/o comunque circostanze di cui i soggetti (peraltro genericamente) indicati dagli attori a testimoniare non hanno conoscenza diretta e che sono state, con tutta evidenza, loro riportate dagli stessi Privati, configurandosi pertanto inammissibili ipotesi di testimonianza *de relato actoris* che, come noto, è altresì priva di qualsivoglia rilevanza probatoria (cfr. Corte d’Appello Milano, Sez. I, 11/10/2016, n. 3758: *“In tema di prova testimoniale, i testimoni ‘de relato actoris’ sono quelli che depongono su fatti e circostanze di*

²³ Per scrupolo, si evidenzia che i capitoli di prova *ex adverso* formulati, peraltro, non riguardano la totalità dei Privati, non essendo stata richiesta alcuna prova testimoniale con riferimento alle posizioni della Sig.ra Maria Antonietta D’Antonio e della Sig.ra Patrizia Bartelle.

²⁴ In senso conforme cfr. Corte d’Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, 14/11/2023, n. 7324 e Trib. Roma, Sez. III, 22/11/2013, n. 23578. In argomento si vedano altresì Tribunale Firenze, Sez. III, 29/04/2020, n. 1001; Corte appello Milano sez. II, 13/01/2016, n. 70; Corte Appello Milano, Sez. III, Sent. 13/01/2013 (*“in tema di procedimento civile, l’allegazione dei fatti costitutivi della domanda deve avvenire entro il termine stabilito, per le preclusioni assertive, dall’art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., entro il quale le parti devono definire il thema decidendum ed entro il quale, in particolare, l’attore deve allegare, in modo esauriente e definitivo, gli elementi costitutivi del diritto azionato che intende sottoporre a prova”*) e Tribunale Ferrara, Sent., 31/05/2018, n. 422.

²⁵ In senso conforme v. Trib. Reggio Emilia, 14/06/2012.



cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, con la conseguenza che la rilevanza del loro assunto è nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa²⁶).

85. Ferme le superiori eccezioni, per mero scrupolo difensivo, verranno qui di seguito illustrati gli ulteriori profili di inammissibilità e di irrilevanza di ciascuno dei predetti capitoli, che vengono qui di seguito ritrascritti per pronto riferimento di questo Giudice:

- [REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted text block 1]

[Redacted text block 2]

[Redacted text block 3]

[Redacted text block 4]

[Redacted text block 5]

[Redacted text block 6]

[Redacted text block 7]



[Redacted text block]

[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text line]



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted text block 1]

[Redacted text block 2]

[Redacted text block 3]

[Redacted text block 4]

[Redacted text block 5]

[Redacted text block 6]


[Redacted text block 7]


[Redacted text block 8]

[Redacted text block 9]

[Redacted text block 10]







86. In aggiunta a quanto sopra, per mero scrupolo difensivo, si eccepisce l'estrema genericità ed indeterminazione dei testi *ex adverso* indicati, atteso che nella Seconda Memoria Attori non vengono in alcun modo precisati né la qualità in virtù della quale sono stati *ex adverso* chiamati, né il tipo di rapporto che li legherebbe ai singoli Privati, in relazione ai quali sono chiamati a confermare circostanze di fatto (tardivamente allegate) e/o valutazioni soggettive attinenti, come si è visto, per lo più alla vita personale degli stessi.

87. Come noto, infatti, l'art. 244 c.p.c. prescrive che, a pena di inammissibilità, "*la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare*", di tal che l'indicazione dei testimoni deve "*consent[ire] una sicura identificazione della persona che si intende chiamare come testimone, onde consentire all'altra parte, nel rispetto delle regole del contraddittorio, di individuare i testi di cui l'istante intende avvalersi*" (cfr. Cass. civ. sez. lav., 07/06/2003, n. 9150). Come detto, nel caso di specie, tale "sicura identificazione" dei testi difetta, sicché – fatti salvi i casi in cui, mediante uno sforzo deduttivo, si è giunti a ritenere che alcuni testi *ex adverso* indicati potrebbero essere soggetti legati agli stessi Privati da vincoli di parentela – l'esponente non è nelle condizioni di individuare i testi e poter eventualmente sollevare eccezioni di incompatibilità, con buona pace del principio del contraddittorio. Ne consegue che, anche sotto tale ulteriore profilo, i capitoli di prova *ex adverso* formulati dovranno essere dichiarati inammissibili.

88. Da ultimo, si ribadisce che i capitoli di prova formulati dagli attori si rivelano, in ogni caso, assolutamente irrilevanti ai fini della presente causa ed inidonei a dimostrare alcunché, in quanto – come si è visto – hanno ad oggetto circostanze che semmai avrebbero dovuto essere dimostrate mediante adeguata documentazione medica, anziché essere rimesse alle soggettive opinioni e/o valutazioni di conoscenti dei Privati.



89. Alla luce di tutto quanto suesposto, si insiste pertanto affinché l'Ill.mo Giudice rigetti i capitoli di prova *ex adverso* formulati o, nella denegata ipotesi di loro ammissione, valuti in concreto l'attendibilità dei soggetti (genericamente) indicati dagli attori per essere sentiti come testi.

G. Sulle strategie di decarbonizzazione e scenari delle emissioni

90. Al fine di supportare la tesi di una responsabilità di Eni legata alla presunta mancata efficacia della propria strategia di decarbonizzazione, gli attori hanno prodotto i seguenti documenti:

(i) la relazione “*Sequestro e Cattura del CO2 (CCS). Stato e prospettive*”, a firma del Dott. Nicola Armaroli, che supporterebbe la critica mossa a Eni per il fatto di investire nella tecnologia CCUS la quale non costituirebbe una “*valida opzione per una strategia di decarbonizzazione*” (la “**Relazione Armaroli**”; cfr. doc. 16 avv.);

(ii) la relazione “*Scenari delle emissioni climalteranti, inventari delle emissioni e raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'Accordo di Parigi*”, a firma dell'Ing. Domenico Gaudio (la “**Relazione Gaudio**”; cfr. doc. 17 avv.);

(iii) la relazione “*Valutazione della strategia climatica di Eni*”, a firma dei Dottori Henri Her e Louis-Maxence Delaporte, analisti dell'associazione Reclaim Finance (la “**Relazione Delaporte-Her**”; cfr. doc. 18 avv.).

91. Gli attori hanno altresì depositato una pubblicazione dell'Istituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile di Ginevra dal titolo “*Financing a 1.5°C-Alligned Transition. Insight scenario for financial institutions*” (la “**Relazione ISSP**”; cfr. doc. 21 avv.), con l'intento di dimostrare che diverse istituzioni finanziarie e investitori utilizzerebbero lo Scenario IEA (cfr. ns. docc. 32 e 95) al fine di valutare i propri impegni finanziari.

92. I documenti *ex adverso* prodotti non offrono alcun argomento idoneo a smentire l'oggettiva rappresentazione data da Eni della funzione degli scenari globali di decarbonizzazione predisposti (fra gli altri) dalla IEA o dall'IPCC, né la totale irrilevanza di detti scenari al fine di identificare una presunta responsabilità di Eni per l'asserita inadeguatezza del proprio piano di transizione energetica in relazione agli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi (cfr. ad es. comparsa di costituzione, sez. III.C, pgff. 95-116). Parimenti, la recente produzione documentale avversaria non aiuta a dare sostanza alla tesi secondo cui le emissioni *scope 3*, legate alla domanda di fonti fossili da parte di soggetti estranei alla sfera di controllo di Eni, dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo delle emissioni complessive da cui deriverebbe una (comunque inesistente) responsabilità giuridica di Eni.



93. I precedenti scritti difensivi e le Relazioni Tecniche contengono una risposta esaustiva, supportata da evidenze oggettive, a quanto sostenuto nelle produzioni avversarie. In particolare:

(i) in merito agli scenari globali di decarbonizzazione, si rinvia alla sintesi contenuta nella sez. III.A della Seconda Memoria Eni in punto di assenza di presupposti oggettivi dell'azione avversaria (cfr. pgff. 76-93) e, soprattutto, alle Relazioni Tecniche depositate con la Prima Memoria Eni (cfr. Relazione Stagnaro, ns. doc. 21, sez. 6, e Relazione Consonni, ns. doc. 22, sez. 4; si veda anche la sintesi delle Relazioni Tecniche riportata ai pgff. 21-32 della Prima Memoria Eni);

(ii) in merito alla presunta responsabilità giuridica di Eni per le emissioni *scope 3*, si rinvia alla sez. IV.B della Seconda Memoria Eni in punto di assenza di nesso causale in relazione alle emissioni *scope 3* (cfr. pgff. 156-165) e, soprattutto, alle Relazioni Tecniche depositate con la Prima Memoria Eni (cfr. Relazione Stagnaro, ns. doc. 21, pgff. 5.13-5.28, 7.1-7.22 e 8.3-8.5, e Relazione Consonni, ns. doc. 22, pgff. 5.2 e 6.3.2; si veda anche la sintesi delle Relazioni Tecniche sul punto riportata ai pgff. 36-41 della Prima Memoria Eni).

94. Per completezza e mero scrupolo difensivo, nonché a integrazione delle Relazioni Tecniche e in replica a quanto *ex adverso* prodotto con la Seconda Memoria Attori, Eni deposita:

(i) un *addendum* alla Relazione Stagnaro (l'“**Addendum alla Relazione Stagnaro**”; **doc. 119**);

(ii) un *addendum* alla Relazione Consonni (l'“**Addendum alla Relazione Consonni**”; **doc. 120**, congiuntamente all'Addendum alla Relazione Stagnaro, gli “**Addenda alle Relazioni Tecniche**”).

95. Gli Addenda alle Relazioni Tecniche confermano le conclusioni già espresse dai consulenti nelle Relazioni Tecniche anche alla luce dei documenti prodotti dalle controparti con la Seconda Memoria Attori. In realtà, la non correttezza o, in larga parte, irrilevanza delle produzioni avversarie rispetto al *thema decidendum* della presente causa consente – paradossalmente – di rafforzare ulteriormente tali conclusioni circa la manifesta insussistenza dei presupposti per poter affermare una presunta responsabilità giuridica di Eni rispetto agli scenari di decarbonizzazione delineati dalla IEA e dall'IPCC, o di qualsivoglia altro scenario.

96. Rispetto all'infondatezza della tesi secondo la quale la bontà del piano strategico di Eni dovrebbe essere valutata con una puntuale e pedissequa sovrapposizione alle traiettorie tracciate dagli scenari di decarbonizzazione, si sottolinea *in primis* che le stesse relazioni prodotte da controparte non attribuiscono a tali traiettorie un carattere prescrittivo, né in termini generali né, a maggior ragione, per le imprese, e riconoscono che si tratta di esercizi di “*individuazione di un possibile futuro stato delle cose*” (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, p. 53), che non possono



nemmeno essere utilizzati a scopi previsivi e che si modificano nel tempo sulla scia dell'evoluzione delle assunzioni poste alla base di tali scenari. In particolare, la Relazione Gaudio (cfr. doc. 17 avv.), nel ricostruire la funzione, l'utilità e i limiti degli scenari emissivi elaborati dalle principali istituzioni internazionali quali IEA e IPCC, segnala che *“non si può sapere con assoluta certezza come cambieranno in futuro le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici causate dall'uomo”*, e che gli scenari consentono *“di esplorare diverse possibilità”* per esempio *“simulando scenari futuri”* che consentono di *“isolare le diverse variabili e analizzare la loro influenza sul sistema terrestre”*, mostrando come *“in assenza di nuove politiche climatiche, il mondo possa essere influenzato da questi fattori”* (cfr. Relazione Gaudio, doc. 17 avv., pgff. 2 e 3, e Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119, pgf. 3.1).

97. Ciò premesso, gli Addenda alle Relazioni Tecniche confermano che la tesi proposta dagli attori in merito al presunto valore *“normativo”* delle traiettorie di decarbonizzazione definite dallo Scenario IEA sia una mera forzatura, non supportata dalle stesse produzioni avversarie, e un salto logico smentito dalla stessa IEA. Nel rinviare alla chiara e dettagliata spiegazione contenuta negli Addenda alle Relazioni Tecniche, bastino poche considerazioni funzionali a confermare la radicale infondatezza della tesi avversaria e la totale inammissibilità delle prove testimoniali richieste sul punto dalla controparte (su cui si tornerà in dettaglio *infra*):

(i) lo Scenario IEA descrive una curva globale di decarbonizzazione secondo metodologia c.d. *“backcasting”*, che fissa cioè un obiettivo da raggiungere in un momento futuro, in questo caso il *Net Zero* al 2050, e descrive possibili scenari per conseguire tale traguardo a partire dal presente. Come noto, e riconosciuto dagli attori, la IEA elabora anche altre traiettorie di decarbonizzazione con metodologia c.d. *“forecasting”*, che non partono da un obiettivo prefissato in un momento futuro, ma ipotizzano curve evolutive sulla base di input economici e di *policy* già presenti. Per espressa indicazione della IEA, lo scopo dello Scenario IEA (*“Net Zero”*, come aggiornato al 2023) è quello di orientare le decisioni dei governi e, soprattutto, di fornire strumenti di politiche legislative (cfr. ns. doc. 95). La IEA avverte però che la curva è solo uno dei molteplici scenari per raggiungere il *Net Zero*. Più precisamente, già in occasione della pubblicazione dello Scenario IEA nel 2021, la IEA ha testualmente affermato che *“raggiungere la neutralità carbonica richiederà innumerevoli decisioni da parte delle persone in tutto il mondo, ma il nostro obiettivo principale è informare le decisioni compiute dai decisori politici, che hanno il più ampio spazio di manovra per avvicinare il mondo ai suoi obiettivi climatici”*²⁷

²⁷ Nella versione originale dello Scenario IEA del 2021, in inglese: *“Getting to Net Zero will involve countless decisions to people across the world, but our primary aim is to inform the decisions made by policy makers, who have the greatest scope to move the world closer to its climate goals”* (cfr. ns. doc. 32, p. 13).



(cfr. Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119, pgf. 3.2; Relazione Stagnaro, ns. doc. 21, pgff. 5 e 6 e Relazione Consonni, ns. doc. 22, pgf. 8.1. p. 69);

(ii) quanto alla tesi secondo la quale la IEA imporrebbe a Eni di fermare ogni ulteriore e nuova iniziativa nell'ambito delle fonti fossili, è la stessa IEA che mette in guardia rispetto a letture troppo semplicistiche del proprio scenario di decarbonizzazione e delle relative traiettorie. In particolare, nel rapporto del 2023 *“The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions”* (cfr. ns. doc. 94), partendo dal presupposto che si tratta di uno scenario globale, senza specificazioni per singoli settori, la IEA avverte che *“dato l'ampio spettro delle strade possibili per raggiungere la neutralità climatica a livello globale, questa analisi non può coprire tutte le eventualità. Ciò nonostante, punta a fornire una discussione più granulare e basata sui dati su come le imprese dell'Oil & Gas possono ‘fare la loro parte’ nell'accelerare la transizione verso net zero. È fondamentale riconoscere che la diversità e la complessità dell'industria implica che un approccio che pretenda che le singole imprese siano ‘pienamente allineate’ con gli obiettivi cli-matici è troppo semplicistico”* (cfr. Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119, pgf. 4.4²⁸, e Relazione Stagnaro, ns. doc. 21, pgf. 6.17). Quindi la stessa IEA smentisce il teorema costruito dagli attori nel loro tentativo di sostenere che la traiettoria di decarbonizzazione dello Scenario IEA sia vincolante per Eni.

98. Per superare la chiara, semplice e non confutabile circostanza che lo Scenario IEA non ha carattere prescrittivo o vincolante, la controparte prova a sostenere che la metodologia c.d. *backcasting* propria di tale scenario (*i.e.* fisso un obiettivo futuro e individuo i possibili percorsi per raggiungerlo, cfr. *supra* pgf. 8 (i)) sia traducibile con la locuzione di scenario *“normativo”* (cfr. ad esempio Seconda Memoria Attori, p. 18). Con ciò tentando di convincere il Tribunale che l'espressione *“normativo”* – derivante dalla libera traduzione della nozione di *“metodologia backcasting”* da parte degli stessi attori – debba essere interpretata nel senso di ritenere tale Scenario IEA come vincolante per Eni. Un enorme salto logico, ancora prima che giuridico.

99. La manipolazione della realtà operata dagli attori non è peraltro supportata in alcun modo dalla Relazione IISD (cfr. doc. 21 avv.) che, analizzando il ruolo degli investitori e finanziatori nel processo di transizione energetica, prende come riferimento lo Scenario IEA. Posto che la Relazione IISD si basa su una serie di dati non corretti (che è pure superfluo commentare

²⁸ Nella versione originale del rapporto *“The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions”*, in inglese: *“Given the wide range of possible ways to achieve net zero emission globally, this framework cannot cover any eventuality. It nonetheless aims to provide more granular and data-led discussion on whether the gas company are ‘playing their part’ in accelerating net zero transition. Fundamental to this is recognition that the diversity and complexity of the industry means an approach based on companies being ‘fully aligned’ or not to climate target is too simplistic”* (cfr. ns. doc. 94, p. 146).



considerata l'irrelevanza di tale documento ai fini della presente causa), tale documento ha lo scopo di esprimere la posizione degli autori circa il contributo che il mercato dei capitali può dare alla transizione energetica e suggerisce che finanziatori ed investitori focalizzino le proprie risorse su progetti compatibili con lo Scenario IEA. In particolare, con riferimento alle aziende petrolifere (c.d. “oil companies”), la Relazione IISD suggerisce di prestare sostegno finanziario solo subordinatamente alla verifica di un concreto e serio impegno rispetto alla trasformazione energetica da parte della società destinataria delle risorse finanziarie. È evidente che in nessun modo il documento è utile per stabilire se la curva di decarbonizzazione di cui allo Scenario IEA sia vincolante per le imprese o per qualsivoglia altro soggetto, ivi inclusi gli stessi finanziatori e investitori ai quali il documento si rivolge.

100. Se il doc. 21 avv. è certamente inutile per sostenere la tesi avversaria in merito al carattere vincolante della curva dello Scenario IEA, vale la pena evidenziare - e sottolineare - che la Relazione IISD è invece utile per smentire la tesi degli attori secondo cui la strategia di decarbonizzazione di Eni sarebbe mero “greenwashing”, disinformazione e, nella migliore delle ipotesi, comunque incompatibile con la traiettoria di decarbonizzazione dello Scenario IEA. Infatti, al pgf. 5 della Relazione IISD, è indicato che, secondo il *rating* “Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmark del marzo 2022, **“solo 3 delle 39 aziende del settore petrolifero e del gas avevano percorsi allineati al 1,5°”** e **“solo 1 società è considerata avere spese in conto capitale in linea con tale scenario”**. Ebbene, come già messo in evidenza anche dalle Relazioni Tecniche, fra le tre società che il “Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmark” pubblicato a ottobre 2022 considera in linea con lo Scenario IEA c'è proprio Eni (**docc. 121 p. 59 e 121 bis**, , e cfr. Relazione Consonni, ns. doc. 22, pgff. 2.15 e 5.1) e sempre Eni è l'unica società con spese compatibili con tale Scenario in base al “Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmark” di marzo 2022 (**docc. 122, p. 71 e 122 bis**).

101. Quanto sopra è di certo sufficiente a dimostrare l'infondatezza delle domande avversarie e a confermare la natura non prescrittiva delle traiettorie definite dagli scenari di decarbonizzazione. Si ricorda peraltro l'assoluta illogicità di un esercizio di comparazione tra una curva globale – che ha riguardo all'intero mondo e a tutti i settori coinvolti nel fenomeno emissivo – con la curva di decarbonizzazione di una singola impresa (cfr. Relazione Stagnaro, ns. doc. 21, p. 3 e pgf. 7.13). Ma per ulteriore completezza è anche utile dimostrare come tale tentativo di comparazione poggi su scelte aprioristiche e potenzialmente arbitrarie, comunque soggette a variazioni nel tempo proprio in ragione dell'evoluzione delle traiettorie elaborate dalla stessa IEA. Come dimostrato e dettagliatamente spiegato nell'Addendum alla Relazione Stagnaro (cfr. ns. doc. 119, pgff. 5.8ss.), la comparazione contenuta nella Relazione Delaporte-



Her tra lo Scenario IEA e il piano di Eni sullo sviluppo di nuovi siti estrattivi di petrolio e gas si basa su dati pubblici ricavati dal data base *Rystad Energy* (cfr. doc. 21 avv., p. 14). Tale confronto, a livello grafico, tiene conto della curva di decarbonizzazione costruita sulla base delle assunzioni dello Scenario IEA (l'interruzione dello sviluppo di nuovi giacimenti di petrolio e gas per i quali non fosse stata approvata una FID entro il 1° gennaio 2022) originario, pubblicato nel 2021, ed evidenzia una curva superiore riferita al piano di Eni.

Il confronto appena riportato appare abbastanza semplicistico, comparando una ipotesi valida su scala globale a una singola compagnia. Effettuando, infatti, un esercizio per replicare la stessa rappresentazione, ma con logiche corrette e strutturate, messe tra l'altro a disposizione dalla stessa Rystad nell'ambito del servizio Upstream Energy Transition Risk Dashboard (estrazione dati gennaio 2024), il risultato è completamente diverso (cfr. figura 2 al pgf. 5.10 dell'Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119) e la "traiettoria Eni" risulta allineata alla curva ricostruita sulla base delle logiche dello Scenario IEA aggiornato al 2023. Si comprendono quindi l'arbitrarietà e la non significatività dell'esercizio di comparazione perseguito dagli attori al fine di poter sostenere la propria campagna contro Eni.

102. Ancora in riferimento alla Relazione Delaporte-Her, preme altresì evidenziare che nessuna delle generiche contestazioni al piano di decarbonizzazione di Eni ha la forza di smentire il concreto impegno di Eni – declinato in più leve di decarbonizzazione – verso l'obiettivo di raggiungere il *Net Zero* entro il 2050, descritto in dettaglio nella Relazione Consonni che, peraltro, conferma la coerenza del piano di transizione di Eni con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e con le traiettorie descritte dagli scenari internazionali di decarbonizzazione (cfr. Relazione Consonni, ns. doc. 22, sez. 6, p. 43 e ss.). Al riguardo si rinvia all'Addendum alla Relazione Consonni che dettaglia le ragioni per le quali la Relazione Delaporte-Her non incide sulla completa analisi del piano strategico di Eni riportata al capitolo 6 della Relazione Consonni, sulla base della quale il Prof. Consonni ha potuto confermare la coerenza del piano di Eni con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e della curva di decarbonizzazione dello Scenario IEA, pur con i caveat legati all'incompatibilità di una comparazione tra la curva globale e la curva di una singola impresa (cfr. Addendum alla Relazione Consonni, ns. doc. 120, pgf. 3). Ma il Prof. Consonni ben evidenzia come la critica al piano di decarbonizzazione di Eni sia sterile anche per il fatto che si concentra solo sull'attività di Eni nel settore delle fonti fossili, senza considerare che la strategia di Eni si basa su cinque diverse leve e su un massiccio impegno finanziario e organizzativo nel settore dei biocarburanti, delle energie rinnovabili e di tecnologie funzionali al processo di decarbonizzazione. L'Addendum alla Relazione Consonni conclude infatti che *"L'analisi è tuttavia parziale e fuorviante. Infatti la valutazione della coerenza delle traiettorie*



di produzione Oil & Gas considera un singolo aspetto della strategia Eni, senza cogliere l'essenziale complementarità delle azioni prefigurate nella strategia stessa. Circa l'allocazione dei flussi di cassa, l'analisi ignora la complessità e l'articolazione della struttura societaria di Eni, che va molto oltre la pur importante controllata Plenitude” (cfr. Addendum Relazione Consonni, ns. doc. 120, pgf. 3 p. 24).

103. Peraltro, si deve notare l'incongruenza esistente tra la domanda giudiziale proposta dagli attori, con cui si chiede al Tribunale di condannare Eni sul presupposto che il suo piano di decarbonizzazione non sia coerente con lo Scenario IEA, e la Relazione Delaporte-Her in cui gli autori, in luogo di analizzare e provare a confutare le molteplici leve previste nel piano di decarbonizzazione di Eni, lamentano semplicemente che *“Eni non fornisce informazioni sufficienti sul suo piano di decarbonizzazione per permettere agli investitori e agli altri stakeholder finanziari di valutare correttamente la sua capacità di allinearsi a un percorso di 1,5°C”* (cfr. doc. 18A avv., p. 3). È evidente che la Relazione Delaporte-Her, che secondo le avverse tesi dovrebbe sostenere l'accusa di inadeguatezza mossa nei confronti del piano di transizione di Eni, finisce in realtà per negare qualsivoglia fondatezza dell'azione *ex adverso* proposta, perché proprio in tale documento si riconosce candidamente di non essere in grado di svolgere una valutazione del piano strategico di Eni, e ciò peraltro, sebbene la Società fornisca tutte le informazioni richieste dalla legge e dalla *soft law* e sia anzi considerata un esempio di trasparenza.

104. Premesso quanto sopra, si noti che - rispetto all'accusa di mancata trasparenza rivolta a Eni, comunque inconfidente ai fini del decidere e inammissibile poiché tardivamente avanzata - la Relazione Delaporte-Her non fornisce alcun elemento che consenta di definire il presunto livello di trasparenza che sarebbe richiesto a Eni e da quest'ultima non rispettato. Ai fini della presente memoria, basti ricordare che tale generica contestazione è smentita dai numerosi riconoscimenti conferiti a Eni da importanti organizzazioni internazionali alla luce del rispetto dei criteri e parametri ESG. Tra tutti, si ricorda solamente in questa sede che Eni è stata costantemente inclusa tra le dieci aziende più performanti per la propria reportistica sulla sostenibilità nell'analisi *Reporting Matters* del *World Business Council for Sustainable Development* (che peraltro è uno dei due soggetti promotori del *“GHG Protocol”* tanto richiamato dagli attori), che valuta 168 società a livello mondiale (cfr. Relazione Consonni, ns. doc. 22, pgf. 5.1, p. 32, nonché il ns. doc. 116).

105. Merita inoltre un commento puntuale la battaglia che gli attori hanno deciso di ingaggiare sulla tecnologia CCUS. Al riguardo:



(i) si è dimostrato che la tecnologia CCUS è espressamente considerata essenziale dalla IEA, dall'IPCC, dall'UE, dal PNIEC italiano e da una gran parte dalla comunità scientifica, in particolare per l'abbattimento delle emissioni dell'industria c.d. *hard to abate* (cfr. in particolare Prima Memoria Eni, pgff. 31, 48-49 e 54, Seconda Memoria Eni, pgff. 175-179, e Relazione Consonni, ns. doc. 22, pgff. 6.4 e 6.4.1.);

(ii) si è anche evidenziato che Eni, nell'ambito di una scelta imprenditoriale libera ed evidentemente razionale, ha avviato dei progetti incentrati sullo sviluppo della tecnologia CCUS attualmente in fase avanzata (cfr. in particolare ns. docc. 15, 23, 67, e 96);

(iii) si è infine evidenziato che, nell'ambito del significativo investimento di Eni sulla transizione energetica, la tecnologia CCUS è una delle cinque leve di decarbonizzazione individuate e implementate da Eni, il cui ruolo specifico è quello di ridurre le emissioni residuali (cfr. comparsa di costituzione, in particolare sez. III.D.3, pgff. 161-167).

106. Alla luce di quanto sopra, la Relazione Armaroli, il cui autore esprime la propria opinione su presunti rischi legati all'utilizzo della tecnologia CCUS e sugli eccessivi costi (peraltro privati) di tale tecnologia rispetto ai suoi risultati, è, con tutta evidenza, un elemento irrilevante ai fini del presente giudizio. Per completezza, tuttavia, si rinvia alla chiara e argomentata posizione illustrata dal Prof. Stefano Consonni al pgf. 1.3.2 dell'Addendum alla Relazione Consonni (cfr. ns. doc. 120), ove si spiega come la posizione condivisa dal Dott. Armaroli si ponga in contrasto con un altro filone di pensiero e, soprattutto, con i concreti risultati raggiunti da Eni, e si contesta altresì puntualmente l'analisi della Relazione Armaroli sulla base di evidenze chiare e documentate. È chiaro che la posizione degli attori sulla CCUS esprime l'apoteosi dell'approccio ideologico, per cui si deve a tutti i costi demonizzare una tecnologia che garantisce la cattura di emissioni di CO₂ per il solo fatto che tale tecnologia consente l'utilizzo delle fonti fossili. Con ciò, tra l'altro, perpetrando nella negazione dell'oggettiva circostanza che le fonti rinnovabili non possono essere ritenute una vera soluzione per i settori *hard to abate*, rispetto ai quali, come riconosciuto dagli stessi attori, hanno una efficacia pressoché nulla (cfr. Relazione Stagnaro, doc. 21, pgf. 2.13 p. 11; Relazione Consonni, pgf. 3.2, p. 14).

107. Rispetto alle emissioni c.d. *scope 3*, infine, si rinvia all'Addendum alla Relazione Stagnaro, il quale ribadisce - in replica alle ultime produzioni avversarie - le ragioni scientifiche e fattuali che consentono in ogni caso di escludere che Eni possa essere considerata giuridicamente responsabile per emissioni provocate da soggetti terzi, posti a valle o a monte del proprio ciclo produttivo. Nei precedenti scritti difensivi e, in particolare, nella Seconda Memoria Eni (cfr. sez. IV.B in punto di assenza di nesso causale), si è evidenziata la confusione creata dagli attori in merito agli obblighi di rendicontazione secondo gli standard internazionali – a cui Eni aderisce



persino con un approccio ancor più stringente di quanto sarebbe richiesto (cfr. Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119, pgf. 2.2, nonché Relazione Stagnaro, ns. doc. 21, sez. 7), e la totale infondatezza della pretesa avversaria di equiparare tali metodologie di rendicontazione a un nesso causale giuridicamente rilevante per stabilire una responsabilità di Eni per i (presunti) danni *ex adverso* lamentati. L'Addendum alla Relazione Stagnaro evidenzia peraltro come la Relazione Gaudioso cada in **“un grave fraintendimento della natura delle rendicontazioni svolte da Eni”** (cfr. Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119, pgf. 3.3), chiarendo in particolare come le emissioni indirette richiamate nella Relazione Gaudioso (che sono poi le emissioni *scope 3* secondo i protocolli internazionali) non sono *“generate dalle attività svolte dall'organizzazione, ma la cui fonte proviene da altre organizzazioni”* (cfr. Relazione Gaudioso, doc. 17 avv., p. 13), bensì sono generate da quegli stessi soggetti esterni all'organizzazione (di cui sono le emissioni dirette) utilizzando prodotti venduti da Eni. Si pensi alla CO₂ derivante da uno stabilimento industriale che usa gasolio, o alle emissioni generate dai mezzi di trasporto pubblici e privati. Il fatto che tali emissioni, che costituiscono le emissioni dirette (*scope 1*) degli emettitori *scope 3* (o “indirette”, per definirle come la Relazione Gaudioso) di Eni, siano oggetto di rendicontazione da parte della Società, non può trasformare in alcun modo tali emissioni come *“generate dalle attività svolte dall'organizzazione”*. Né - giova ribadirlo ancora una volta - ciò può rendere Eni responsabile per le emissioni generate dalle attività pubbliche e private dei soggetti che impieghino fonti fossili al di fuori del controllo di Eni.

108. Le conclusioni sopra riportate si ricavano direttamente dalle raccomandazioni del *GHG Protocol*, strumento preposto alla rendicontazione delle emissioni *scope 3*. Come indicato dall'Addendum alla Relazione Stagnaro, infatti, la rendicontazione non ha lo scopo di effettuare paragoni tra imprese o, peggio, tra imprese e altri aggregati (settoriali o geografici). In particolare, detto standard di rendicontazione prevede che *“l'utilizzo di questo standard ha l'obiettivo di consentire il confronto delle emissioni di gas serra di un'impresa nel corso del tempo. Esso non è pensato per consentire confronti tra compagnie differenti sulla base delle loro emissioni scope 3. Le differenze nelle emissioni riportate possono dipendere da differenze nelle metodologie di conteggio o da differenza nella dimensione o nella struttura dell'impresa”*, e ancora che *“l'inclusione delle emissioni indirette può sollevare questioni riguardo alla titolarità e al doppio conteggio delle riduzioni, in quanto le emissioni indirette sono per definizione le emissioni dirette di qualcun altro”* (cfr. Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119, pgf.



3.6; enfasi aggiunta²⁹). Esattamente ciò che Eni ha rappresentato a partire dalla comparsa di costituzione, ed esattamente il contrario di ciò che continuano a sostenere gli attori a dispetto di ogni oggettiva evidenza come, in questo caso, la chiara interpretazione dello stesso protocollo sulla base del quale le emissioni *scope 3* vengono rendicontate.

109. Infine, del tutto inconferente, e comunque infondato, è il richiamo avversario a una recente sentenza norvegese emessa dal Tribunale di Oslo (cfr. doc. 19 avv.), che secondo le controparti si sarebbe espressa “*in maniera chiara sull’obbligo di contabilizzazione delle emissioni indirette “scope 3” associate alle operazioni di estrazione di petrolio e gas da parte delle aziende petrolifere*”. Gli attori tentano di attribuire un qualche rilievo a tale pronuncia evocando pretesi “effetti indiretti” della stessa su Eni, posto che la decisione avrebbe interessato (in parte) anche la posizione di una controllata norvegese di Eni, Vår Energi (cfr. Seconda Memoria Attori, p. 21).

110. Al riguardo, è bene precisare anzitutto che il caso menzionato dagli attori ha riguardato (*inter alia*) l’obbligo di contabilizzazione delle emissioni *scope 3* nel contesto delle valutazioni di impatto ambientale prodromiche al rilascio di autorizzazioni amministrative per la realizzazione di nuovi impianti petroliferi in Norvegia, sulla base della normativa norvegese applicabile (legge e regolamenti sul petrolio), di alcuni articoli della Costituzione norvegese, e della Direttiva UE sui progetti (Dir. 2014/52/UE). Inoltre, il contenzioso norvegese differisce dal presente anche per le parti in causa, dal momento che vede come convenuto un soggetto pubblico, ovvero il Ministero dell’Energia norvegese. Infine, si precisa che la società Vår Energi, strumentalmente menzionata dagli attori, è una società quotata di diritto norvegese autonoma rispetto a Eni ed estranea al giudizio in questione.

111. Ciò premesso, la pronuncia del Tribunale di Oslo non offre alcun argomento per supportare una presunta responsabilità di Eni per le c.d. emissioni *scope 3*. Si è già ampiamente chiarito che Eni adotta un sistema di rendicontazione delle proprie emissioni che comprende anche le *scope 3*, secondo una metodologia di contabilizzazione particolarmente esaustiva e persino più ampia di quella prevista nel Protocollo GHG, in quanto considera non solo le emissioni a ciclo vita dei prodotti, ma anche le emissioni legate a tutti i prodotti, sia quelli di Eni successivamente ceduti a terzi e da essi commercializzati, sia quelli di terzi acquistati e commercializzati da Eni. Inoltre,

²⁹ Nella versione originale in inglese, come riportata nell’Addendum alla Relazione Stagnaro: “*use of this standard is intended to enable comparison of a company’s GHG emissions over time. It is not designed to support comparisons between companies based on their scope 3 emissions. Differences in reported emissions may be a result of differences in inventory methodology or differences in company size or structure*”, e “*including indirect emissions can raise issues with regard to ownership and double counting of reductions, as **indirect emissions are by definition someone else’s direct emission***” (cfr. Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119, pgf. 3.6, e ns. doc. 34, p. 78; enfasi aggiunta).



Eni ha implementato un piano di decarbonizzazione che punta a raggiungere l'obiettivo del *Net Zero* al 2050 anche in relazione alle emissioni *scope 3*. Il presente giudizio non riguarda la mancata rendicontazione delle emissioni *scope 3* da parte di Eni (essendo peraltro provato e riconosciuto dagli stessi attori che Eni rendiconta le emissioni *scope 3* secondo un criterio c.d. "*life cycle*" - ciclo di vita - addirittura più stringente rispetto al Protocollo GHG), bensì l'infondatezza della tesi avversaria secondo cui al livello di emissioni *scope 3* che Eni riferisce sulla base della propria rendicontazione, corrisponda un grado di responsabilità della stessa Eni definibile secondo un nesso di causalità giuridicamente rilevante.

112. Chiarito che il precedente norvegese non ha alcuna rilevanza in merito al tema della rendicontazione delle emissioni *scope 3*, ancor meno rilevante ai fini di supportare l'azione degli attori è la circostanza che un'autorità pubblica abbia negato un'autorizzazione amministrativa tenendo in considerazione le emissioni *scope 3*. Infatti, la decisione norvegese non ha affatto statuito - come sembrerebbero evocare le controparti - che l'autorità giudiziaria possa essere chiamata ad accertare una (presunta) responsabilità da fatto illecito di un singolo operatore (come Eni), anche in relazione alle emissioni *scope 3*, sulla base di un sindacato discrezionale sulla maggiore o minore bontà delle strategie di decarbonizzazione (volontariamente) seguite dal medesimo. Al contrario, tale pronuncia ha riguardato una fattispecie completamente diversa, ossia la valutazione delle condizioni per il rilascio di autorizzazioni a realizzare nuovi impianti *Oil & Gas* secondo l'ordinamento norvegese, e ha previsto che, secondo i principi e le norme di legge applicabili, le emissioni *scope 3* costituiscono un elemento di valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Il caso non ha quindi nulla a che fare con la presente fattispecie e conferma, viceversa, che i destinatari dei principi e degli obiettivi posti dall'Accordo di Parigi sono i legislatori e i c.d. "*policy-makers*", ossia i decisori politici, degli Stati che sono parti di tale Accordo.

113. Vi è anche un altro profilo – opportunamente ignorato, o comunque omesso, dagli attori – su cui la sentenza del Tribunale di Oslo conferma pienamente le tesi di Eni, e non certo quelle avversarie. Infatti, il giudice norvegese ha statuito che le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in merito agli artt. 2 e 8 della CEDU riguardano solo persone "*che sono direttamente e personalmente colpite da un pericolo specifico, l'inquinamento locale o simili*" (cfr. doc. avv. 19, p. 188), concludendo che, ad oggi, non esiste alcuna base per ampliare l'ambito di applicazione di tali disposizioni della CEDU, al contrario di quanto gli attori tentano di argomentare in questa sede.

*



114. Sempre con riferimento alle strategie di decarbonizzazione e agli scenari emissivi, gli attori hanno inoltre chiesto ammettersi:

(i) prova testimoniale del Dott. Nicola Armaroli su 13 capitoli di prova (da g.1 a g.13, cfr. Seconda Memoria Attori, pp. 15-17), volti a dimostrare alcune argomentazioni e mere opinioni espresse nella Relazione Armaroli, dallo stesso predisposta;

(ii) prova testimoniale dell'Ing. Domenico Gaudioso su 8 capitoli di prova (da g.14 a g.21, cfr. Seconda Memoria Attori, pp. 17-18), volti a dimostrare alcune argomentazioni e mere opinioni espresse nella Relazione Gaudioso, dallo stesso predisposta;

(iii) prova testimoniale del Dott. Louis-Maxence Delaporte su 8 capitoli di prova (da g.22 a g.29, cfr. Seconda Memoria Attori, pp. 18-19), volti a dimostrare alcune argomentazioni e mere opinioni espresse nella Relazione Delaporte-Her, dallo stesso predisposta unitamente al Dott. Henri Her, nonché ulteriori valutazioni relative alle caratteristiche e alla funzione dello Scenario IEA;

(iv) prova testimoniale del Dott. Henri Her su 10 capitoli di prova (da g.30 a g.39, cfr. Seconda Memoria Attori, pp. 19-21), volti a dimostrare alcune argomentazioni e mere opinioni espresse nella relazione Relazione Delaporte-Her, dallo stesso predisposta unitamente al Dott. Louis-Maxence Delaporte.

115. Tutti i capitoli di prova articolati dagli attori sono **inammissibili**, in quanto all'evidenza:

(i) **superflui**, poiché relativi a valutazioni e opinioni già espresse dai consulenti di parte degli attori nelle proprie relazioni tecniche prodotte in atti che, come dedotto, anche ove confermate, non potrebbero in ogni caso acquisire valore di piena prova (cfr. *supra* pgff. 9 ss.);

(ii) **valutativi**, in quanto i testi non sono chiamati a riferire su fatti obiettivi di cui abbiano avuto conoscenza diretta, ma a formulare apprezzamenti di natura tecnica agli stessi preclusi, peraltro in merito a studi scientifici, metodologie, fenomeni ed eventi considerati nella loro portata generale e astratta e, come tali, sottratti alla diretta percezione degli stessi (cfr. *supra* pgff. 9 ss.).

116. Inoltre, tutti i capitoli di prova articolati dagli attori sono **inammissibili**, anche per le specifiche ragioni di seguito esposte.

*

a. Sui capitoli di prova testimoniale relativi alla tecnologia Carbon Capture and Storage (“CCS”)

117. Tutti i 13 capitoli di prova articolati dagli attori e finalizzati a dimostrare i presunti “*problemi e rischi*” collegati alla tecnologia CCS di cattura e stoccaggio di CO₂ (e alla variante che ne prevede anche l'utilizzo “*CCUS*”) e le asserite “*ragioni per cui le CCS e CCUS non*



possono rappresentare una valida opzione per la strategia di decarbonizzazione” (da g.1 a g.13, cfr. Seconda Memoria Attori, pp. 15-17, *supra* pgf. 115 (i)) sono **inammissibili**, in quanto vertono su circostanze **irrilevanti** ai fini del decidere. E infatti,

(i) come dedotto e provato in atti, la tecnologia CCUS rappresenta solo una delle numerose leve della articolata strategia di decarbonizzazione di Eni, utilizzata in funzione complementare e residuale rispetto alle altre, per ridurre le emissioni troppo difficili da abbattere con il ricorso alle energie rinnovabili o ai biocarburanti (cfr. *supra* pgff. 106 ss., ns. docc. 15, 23, 67; Relazione Consonni, ns. doc. 22; Addendum alla Relazione Consonni, ns. doc. 120);

(ii) i profili di incertezza e di criticità rispetto alla CCS e alla CCUS sollevati nella Relazione Armaroli, che i capitoli di prova sono diretti a confermare, si riferiscono indistintamente all’applicazione di tali tecnologie a livello globale, in diversi settori industriali e da diversi soggetti e non specificamente all’utilizzo di tale tecnologia da parte di Eni nell’ambito della propria strategia di decarbonizzazione e ai risultati dalla stessa ottenuti (cfr. *supra* pgf. 107).

118. Le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati dagli attori, dunque, non attengono ai fatti di causa e, anche ove dimostrate a mezzo di prova testimoniale, non inciderebbero affatto sui presunti profili di responsabilità imputati a Eni nel presente giudizio, che riguardano l’asserita – e non provata – mancanza di una traiettoria di decarbonizzazione della Società coerente con gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi e “*in linea con quanto richiesto dagli scenari net zero dell’IPCC e dell’Agenzia Internazionale dell’Energia*” (cfr. atto di citazione, p. 125).

119. Al contrario, come visto (cfr. *supra* pgf. 106 (i)), sono proprio gli scenari *Net Zero* elaborati dall’IPCC e dalla IEA, prodotti in atti (cfr. ns. docc. 32 e 52), a smentire le conclusioni cui gli attori vorrebbero giungere con l’ammissione della prova per testi richiesta, in quanto riconoscono espressamente la CCUS come una delle fondamentali tecnologie che, con “*alta probabilità*”, permetteranno di contenere l’aumento delle temperature al di sotto degli 1.5°C, attribuendo a tale tecnologia un contributo molto importante in termini di riduzione delle emissioni (cfr. Relazione Consonni, ns. doc. 22, pgf. 6.4, pp. 51-53; Addendum alla Relazione Consonni, pgf. 1.8).

120. I capitoli di prova *ex adverso* formulati sono inoltre **inammissibili** anche per le seguenti specifiche ragioni:

- il capitolo “*g.1) il 70% dei grandi impianti industriali interessati dalla tecnica del CCS (Carbon Capture and storage) non è vicino a siti idonei allo stoccaggio della CO2 e che, pertanto, servono infrastrutture di trasporto di decine di chilometri*” è **generico**, non essendo specificato quali siano i “*grandi impianti industriali interessati dalla tecnica del CCS*” cui si fa riferimento, né la fonte o i criteri di determinazione della percentuale ivi indicata. Il capitolo è



inoltre **valutativo**, in quanto il teste è chiamato ad esprimere un giudizio sulla idoneità dei siti di stoccaggio (“*siti idonei*”);

▪ il capitolo “g.2) *il CCS ha un costo energetico elevato poiché il trasporto avviene tipicamente in forma liquida a basse temperature ed elevate pressioni e l’iniezione deve avvenire a profondità comprese fra i 1000 e i 3000 metri e che quindi il 30-60% dell’energia prodotta da una centrale termoelettrica a combustibili fossili, tra cui il gas, dovrà essere impiegato per il processo di separazione della CO2 e per quello di iniezione nel sottosuolo*” è **generico**, non essendo specificati gli elementi di tempo, luogo e svolgimento delle circostanze in esso dedotte (“*il trasporto avviene tipicamente*”), né determinati i concetti di “*basse temperature ed elevate pressioni*”, né infine precisati la fonte e i criteri di determinazione delle percentuali ivi indicate, nonché **valutativo** (“*elevato*” / “*tipicamente*”);

▪ il capitolo “g.3) *le infrastrutture per il trasporto della CO2 presentano potenziali rischi per la sicurezza delle comunità in cui dovrebbero sorgere*” è **generico**, non essendo specificato quali siano le “*infrastrutture*”, le “*comunità*” e i “*potenziali rischi*” cui si fa riferimento, nonché **ipotetico** (“*dovrebbero sorgere*”) e **valutativo** (“*potenziali rischi*”);

▪ il capitolo “g.4) *il processo di separazione della CO2 è complesso, energivoro, economicamente oneroso e, in alcuni casi, coinvolge molecole ad elevata tossicità*” è **generico** (“*in alcuni casi*” – “*elevata tossicità*”) e **valutativo**, in quanto il teste è chiamato ad esprimere giudizi sul processo di separazione (“*complesso, energivoro, economicamente oneroso*”);

▪ il capitolo “g.5) *è impossibile determinare la tenuta dei siti geologici e che quindi il rilascio improvviso di CO2 avrebbe effetti catastrofici nelle immediate vicinanze del sito di stoccaggio e che anche perdite minime di CO2 renderebbero inutile il progetto CCS in termini di mitigazione dell’effetto serra*” è **generico**, in quanto non è specificato a quali tipologie di “*siti geologici*” e “*sito di stoccaggio*” si faccia riferimento, nonché **valutativo**, in quanto il teste è chiamato a esprimere giudizi (“*effetti catastrofici*” – “*inutile*”). Inoltre, mediante la locuzione “*è impossibile*”, il capitolo tende in sostanza alla prova di un **fatto negativo**, onerando il teste della dimostrazione – questa sì impossibile – che un fatto (*i.e.* la determinazione della tenuta dei siti geologici) non si sia mai verificato in alcun tempo né in alcun luogo (c.d. proposizione negativa indefinita, cfr. Cass. 13 dicembre 2004, n. 23229; Cass. 20 maggio 1993, n. 5744);

▪ il capitolo “g.6) *l’iniezione di anidride carbonica nel sottosuolo potrebbe causare terremoti e che, secondo alcuni studi, l’azione massiccia di CO2 ad alta pressione nel sottosuolo rappresenta un’interferenza con la litosfera senza precedenti*” è **generico** ed **ipotetico** (“*potrebbe causare*”) nonché, attesa la indeterminatezza delle fonti richiamate (“*secondo alcuni studi*”), **valutativo**, in quanto si risolve in sostanza nell’espressione di un giudizio da parte del



teste (“*rappresenta un’interferenza [...] senza precedenti*”) non fondato su alcun dato attendibile;

- il capitolo “g.7) *fino ad oggi il CCS è stato utilizzato principalmente dal settore oil&gas per rivitalizzare i profitti dei vecchi giacimenti in declino produttivo*” è **generico** (“*principalmente*” – “*settore oil&gas*”) e **valutativo**, in quanto il teste è chiamato a esprimere un apprezzamento sulle presunte “*principali*” finalità dell’utilizzo della CCS non fondato su alcun dato obiettivo;

- il capitolo “g.8) *gli studi internazionali, in particolare “Institute for Energy Economics and Financial Analysis, The carbon capture crux: lessons learned” dimostrano che il tasso di insuccesso del CCS su centrali termoelettriche a gas naturale è del 90%*” è **generico** (“*gli studi internazionali*”) nonché relativo a circostanza **da provare documentalmente**, mediante deposito dello studio “*Institute for Energy Economics and Financial Analysis, The carbon capture crux: lessons learned*” in esso richiamato, che però gli attori non hanno prodotto;

- il capitolo “g.9) *i pochissimi impianti CCS su settori hard to abate sono collocati principalmente negli US e godono di numerosi sussidi statali e nessuno di essi è stato in grado di mantenere le promesse di contenimento delle emissioni, tenendo conto anche delle emissioni connesse al funzionamento e al consumo energetico delle operazioni CCS*” è estremamente **generico** nella sua formulazione (“*i pochissimi impianti*” – “*collocati principalmente*” – “*numerosi sussidi*”) nonché **valutativo** perché il teste è chiamato ad esprimere un giudizio (“*nessuno di essi è stato in grado di mantenere le promesse di contenimento delle emissioni*”);

- il capitolo “g.10) *dopo oltre 50 anni e un investimento di miliardi a livello globale il CCS risulta un sostanziale fallimento poiché sono state sequestrate e depositate solo lo 0,12% delle emissioni annuali globali e che la maggior parte di questa CO2 è stata iniettata per stimolare la produzione di petrolio*” è estremamente **generico** nella sua formulazione (“*oltre 50 anni*” – “*investimento di miliardi a livello globale*” – “*la maggior parte*”), nonché **valutativo**, in quanto il teste è chiamato a esprimere un giudizio in merito al “*sostanziale fallimento*” della CCS;

- il capitolo “g.11) *la realizzazione di un impianto di CCS in una zona sismicamente attiva, come quella a largo di Ravenna, richiede approfonditi studi geologici che possano certificare in modo inequivocabile l’idoneità dei siti, anche nel lungo termine, scongiurando la possibilità di sismicità innescata o indotta o di rilascio in atmosfera*” è **irrilevante**, in quanto verte su circostanze non attinenti ai fatti di causa e, in ogni caso, inammissibile per l’evidente genericità (“*approfonditi studi geologici*” / “*a largo di Ravenna*” / “*nel lungo termine*”) e il carattere valutativo (“*in modo inequivocabile*” / “*l’idoneità*”). La circostanza che quella al largo di Ravenna sia una zona sismicamente attiva è poi **smentita dai documenti in atti**, posto che la



regione Emilia-Romagna, con decreto D.G.R.E-R n. 1164/2018 riguardante la Classificazione Sismica, ha classificato l'area di Ravenna come Zona 3, a basso rischio sismico, in cui, in base al DL162/2011, non vi è divieto alla realizzazione dello stoccaggio della CO₂ (cfr. Addendum alla Relazione Consonni, ns. doc. 120);

- il capitolo “g.12) *essendo gli impianti di CCS depositi geologici permanenti a tempo indefinito, è indispensabile stabilire, in maniera chiara, la gestione della catena di responsabilità per il monitoraggio della loro tenuta e la relativa certificazione nel corso del tempo*” è **generico** (“a tempo indefinito” / “nel corso del tempo”) e **valutativo**, in quanto il teste è chiamato a esprimere giudizi (“è indispensabile stabilire, in maniera chiara”);
- il capitolo “g.13) *il CCS risolverebbe i problemi di inquinamento dell'aria delle zone interessate*” è estremamente **generico** (“i problemi” – “zone interessate”) e **valutativo**, in quanto il teste è chiamato a esprimere un giudizio in merito alla capacità della tecnologia CCS di risolvere i problemi di inquinamento.

121. Ferma la inammissibilità dei capitoli di prova articolati dagli attori in merito alla tecnologia CCS per tutte le ragioni esposte, per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova testimoniale *ex adverso* formulati, Eni chiede di essere ammessa alla prova contraria diretta sui medesimi capitoli che fossero ammessi indicando a teste il Prof. Stefano Consonni, domiciliato presso il Politecnico di Milano – Sede di Piacenza – Via Scalabrini n. 76 – 29121 – Piacenza.

*

b. Sui capitoli di prova testimoniale relativi agli scenari di emissione

122. Tutti i 16 capitoli di prova articolati dagli attori in merito agli scenari di emissione (da g.14 a g.29, cfr. Seconda Memoria Attori, pp. 17-19, *supra* pgf. 115 (ii) e (iii)) sono **inammissibili**, per le seguenti ragioni:

- il capitolo “g.14) *l’inventario italiano dei gas-serra, predisposto dall’ISPRA e trasmesso ogni anno al Segretariato della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici, comprende tutti gli assorbimenti e le emissioni direttamente connesse con le attività umane e che rappresentano dei contributi realmente aggiuntivi per l’atmosfera, al fine di comparare i comportamenti emissivi dei diversi paesi e di definire politiche e misure che abbiano degli effetti (misurabili) in termini di riduzione delle emissioni*” e il capitolo “g.15) *al fine di permettere un paragone tra i comportamenti emissivi dei diversi paesi evitando dei doppi conteggi delle stesse emissioni, le metodologie di stima delle emissioni e le fonti dei dati di base utilizzati per la stima secondo il National Inventory Report dell’ISPRA possono considerare solo le emissioni dirette SCOPE 1 da fonte di emissione, e quindi l’inventario italiano dei gas-serra comprende le emissioni dirette*”



di gas-serra provenienti da attività gestite dall'ENI solo sul territorio italiano, con riferimento ai settori dell'energia, dei processi industriali e dei rifiuti” sono diretti a dimostrare il contenuto e la funzione dell’*“inventario italiano dei gas serra”* denominato *“National Inventory Report”*, predisposto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA, e vertono pertanto su una circostanza **da provare mediante il deposito di tale documento**. Tali capitoli sono inoltre inammissibili in quanto **valutativi** e vertenti su **circostanze non tempestivamente dedotte** dagli attori, in quanto mai allegate né nell'atto di citazione né nella Prima Memoria Attori;

▪ il capitolo *“g.16) le emissioni dichiarate dall'ENI rientrano tra gli indicatori definiti dai “Sustainability Reporting Standard” del Global Reporting Initiative (GRI), secondo l'aggiornamento dei GRI Universal e del Sector Standard Oil & Gas pubblicati nel 2021 e che, considerando i 10 Principi del Global Compact, ed in particolare, le stime delle emissioni dei gas-serra, sono coerenti con le linee-guida definite dal GHG Protocol, una iniziativa congiunta del World Business Council for Sustainable Development e di World Resources International lanciata nel 1998 per fornire alle organizzazioni pubbliche e private di tutto il mondo gli strumenti, le linee guida e gli standard contabili necessari per misurare e gestire le emissioni di gas climalteranti”* è diretto a dimostrare il contenuto de **(i)** *“Sustainability Reporting Standard” del Global Reporting Initiative (GRI)*; **(ii)** *l’“aggiornamento dei GRI Universal e del Sector Standard Oil & Gas pubblicati nel 2021”*; **(iii)** *“10 Principi del Global Compact”* e **(iv)** *le “linee-guida definite dal GHG Protocol”* e verte pertanto su circostanze **da provare mediante la produzione di tali documenti**, nonché in ogni caso **valutativo** (*“sono coerenti” – “necessari”*);

▪ il capitolo *“g.17) le stime prodotte sulla base del GHG Protocol sono confrontabili con quelle fornite attraverso l'uso delle linee-guida IPCC, dal momento che le metodologie di stima e i fattori di emissione utilizzati sono gli stessi”* è **valutativo**, in quanto il teste è chiamato ad esprimere un giudizio sulla comparabilità delle stime delle emissioni elaborate da diverse istituzioni, nonché **generico** poiché non è specificata la tipologia di emissioni e di emittitori cui si fa riferimento. Inoltre, il capitolo è **smentito dai documenti in atti**, poiché le stesse linee guida del *GHG Protocol* chiariscono che l'obiettivo della rendicontazione non è effettuare comparazioni tra imprese, figurarsi tra imprese e altri aggregati (settoriali o geografici) (cfr. *supra* pgf. 102 e Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119, pgf. 3.6);

▪ il capitolo *“g.18) a differenza di quanto previsto dalle linee guida dell'IPCC, il GHG Protocol prende in considerazione non solo le emissioni dirette, provenienti da fonti proprie dell'organizzazione, ma anche quelle indirette, generate dalle attività svolte dall'organizzazione,*



ma la cui fonte proviene da altre organizzazioni” è diretto a dimostrare il contenuto e la metodologia di stima delle emissioni del “GHG Protocol” e verte pertanto su una circostanza **da provare mediante il deposito di tale documento**. Tale capitolo è inoltre volto a indurre il teste ad affermare che anche le emissioni “indirette” (ivi incluse quindi le emissioni *scope 3*) sono nella sostanza prodotte da Eni (“generate [...] dall’organizzazione”), circostanza questa che è non solo **errata**, ma **smentita dai documenti in atti** (cfr. Addendum alla Relazione Stagnaro ns. doc. 119, pgf. 3.3);

- il capitolo “g.19) secondo la recente valutazione quinquennale dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi – Global Stocktake del novembre 2023 - gli impegni presi con gli attuali National Determined Contribution (NDC) sono compatibili con le riduzioni previste negli scenari IPCC relativi ad un aumento di temperatura entro 1,5 °C e 2 °C” è diretto a dimostrare le affermazioni contenute nella “valutazione quinquennale dei progressi verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi – emesso all’esito del “Global Stocktake del novembre 2023” ed è pertanto inutile, in quanto verte su una circostanza suscettibile di essere **provata da tale documento, già in atti** (cfr. ns. doc. 99). Tale capitolo è inoltre **irrilevante** in quanto diretto a dimostrare l’inadeguatezza a livello globale dei piani nazionali con cui gli Stati contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi ed è pertanto privo di attinenza rispetto ai presunti profili di responsabilità imputati a Eni nel presente giudizio;

- il capitolo “g.20) sulla base degli studi e delle informazioni disponibili, si stima che l’aumento della temperatura a fine secolo potrebbe ricadere tra 2,1 e 2,8 °C e che tale stima può collocarsi tra 2,1 e 2,3 °C, se si suppone la piena attuazione degli NDC” e il capitolo “g.21) per restare al di sotto di 1,5 °C di riscaldamento rispetto al livello degli anni 1850-1900, si stima che l’umanità non possa emettere più di altri 500 Gt di CO₂ dal 2020 in poi. Le emissioni cumulative nel decennio 2020-2030 basate sugli ultimi NDC disponibili utilizzerebbero probabilmente l’87% di questo budget di carbonio, e ciò lascerebbe per i periodi successivi al 2030 soltanto circa 70 (60-80) Gt di CO₂, che però equivalgono a soli due anni di emissioni globali totali di CO₂ previste entro il 2030” sono estremamente **generici** nella loro formulazione (“sulla base degli studi e delle informazioni disponibili” – “si stima” – “utilizzerebbero” – “lascerebbero”) e, attesa la indeterminatezza delle fonti richiamate, si risolvono in sostanza nella espressione di giudizi da parte del teste e sono quindi **valutativi**;

- il capitolo “g.22) lo scenario Net Zero Emissions (NZE) elaborato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) è uno dei modelli climatici ed energetici che definiscono percorsi verso un riscaldamento globale massimo di 1,5°C, con ipotesi realistiche sulle emissioni



*negative e sulla cattura del carbonio, e tali scenari condividono la caratteristica comune di prevedere l'arresto dello sviluppo dei progetti a combustibili fossili e una produzione decrescente di petrolio e gas” è in parte diretto a descrivere “lo scenario Net Zero Emissions (NZE) elaborato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA)” come “uno dei modelli climatici ed energetici che definiscono percorsi verso un riscaldamento globale massimo di 1,5°C” ed è pertanto inutile, in quanto verte su una circostanza suscettibile di essere **provata da tale documento**, già in atti (cfr. ns. doc. 52); in parte diretto a dimostrare una circostanza (“tali scenari condividono la caratteristica comune di prevedere l'arresto dello sviluppo dei progetti a combustibili fossili e una produzione decrescente di petrolio e gas”) **smentita dai documenti in atti** e, in particolare, dallo Scenario IEA aggiornato al 2023 (cfr. ns. doc. 95, nonché Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119, p. 18);*

▪ il capitolo “g.23) *lo scenario IEA NZE è uno scenario «normativo», ovvero, a differenza degli scenari STEPS e APS, non si basa sulle politiche e gli impegni esistenti, ma si pone l'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero dal settore energetico entro il 2050 e di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C entro il 2100 minimizzando i costi, e fa questo stabilendo una traiettoria di riduzione dell'offerta e della domanda di combustibili fossili in seguito allo sviluppo di alternative per sostituire i combustibili fossili nel sistema energetico e per rallentare la crescita dei consumi energetici”*, è **valutativo**, in quanto il teste è chiamato a dare una propria interpretazione sulla asserita natura “normativa” dello Scenario IEA, che, peraltro, sarebbe suscettibile di essere provata da tale documento, già in atti (cfr. ns. doc. 32) e, come detto, risulta inoltre errata e frutto di una traduzione non corretta e strumentale del termine “backcasting” (cfr. *supra* pgf. 99);

▪ il capitolo “g.24) *lo scenario NZE è l'unico scenario dell'Agenzia Internazionale dell'Energia che ha il 50% di possibilità di mantenere il riscaldamento globale al di sotto della soglia di 1,5°C con un overshoot basso o nullo, mentre altri scenari dell'IEA ed altre istituzioni con traiettorie di riduzione dei combustibili fossili meno ambiziose si traducono in una maggiore dipendenza dalle emissioni negative a parità di risultato climatico, oppure in un aumento delle emissioni di gas serra che spingono il limite di 1,5°C fuori portata”* è **da provare documentalmente** mediante produzione degli scenari elaborati dalla IEA, peraltro in parte già in atti (cfr. docc. 32 e 95) e inoltre **valutativo**, in quanto il teste è chiamato ad esprimere un giudizio sulla comparabilità tra gli scenari elaborati dalla IEA e sulla presunta natura “meno ambiziosa” di alcuni di essi rispetto allo Scenario IEA;

▪ il capitolo “g.25) *gli scenari dell'IEA considerati da Reclaim Finance sono specifici per settore energetico e area geografica poiché si basano sul Modello Globale per l'Energia e il*



Clima, che è definito dall’Agenzia come “lo strumento principale utilizzato per generare scenari dettagliati a lungo termine settore per settore e regione per regione in tutte le pubblicazioni dell’IEA” è da provare mediante la produzione dei seguenti documenti: (i) gli “scenari IEA considerati da Reclaim Finance”, non meglio circostanziati e identificati nel capitolo di prova e (ii) il “Modello Globale per l’Energia e il Clima” in esso richiamato;

▪ il capitolo “g.26) lo scenario dell’IEA può essere applicato anche direttamente alle aziende” è **valutativo**, in quanto il teste è chiamato ad esprimere un apprezzamento tecnico sull’ambito di applicazione dello Scenario IEA ed è altresì **smentito dai documenti in atti**, in quanto, come detto (cfr. *supra* pgf. 98), è la stessa IEA che (i) nel report “*The Oil and Gas Industry in Net Zero Transitions*”, pubblicato nel mese di novembre 2023 (cfr. ns. doc. 94), riconosce la complessità e la diversità che caratterizza il settore e definisce “*troppo semplicistica*” una mera verifica dell’allineamento delle traiettorie di decarbonizzazione delle aziende al *Net Zero* attraverso il solo confronto dei target emissivi e (ii) nello Scenario IEA afferma che “*scopo primario*” dello stesso non è quello di operare confronti, ma di “*formare le decisioni assunte dai decisori politici*” (cfr. ns. doc. 32);

▪ il capitolo “g.27) secondo l’IEA non sono necessari nuovi giacimenti di petrolio e gas, ad eccezione di quelli che hanno ottenuto la decisione finale d’investimento prima della fine del 2021” e il capitolo “g.28) secondo lo scenario NZE dell’IEA, a partire dal 2022 gli unici nuovi investimenti nel settore petrolifero e del gas che rimangono possibili sono le spese in conto capitale (CAPEX) per la manutenzione e l’aggiornamento delle infrastrutture attuali ed il miglioramento ambientale dei giacimenti di petrolio e gas esistenti riducendo l’intensità di carbonio, o per nuovi progetti solamente di breve durata, quali progetti di scisto essenziali nel cui settore Eni non è presente” sono inutili, in quanto vertono su circostanze suscettibili di essere **provate mediante la produzione dello Scenario IEA**, già in atti (cfr. ns. doc. 32) e **irrilevanti** perché si riferiscono allo Scenario IEA al 2021, superato e reso obsoleto dalla nuova edizione divulgata nel 2023 (cfr. ns. doc. 95), che ha preso atto dei cambiamenti determinati dalla crisi energetica del 2022 e degli andamenti effettivi dei consumi di petrolio e gas (e carbone) nel periodo intercorso (cfr. Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119);

▪ il capitolo “g.29) il rapporto IPCC AR6 Working Group III del 2023 afferma che limitare il riscaldamento globale a 1,5°C con almeno il 50% di possibilità richiede una riduzione netta del 48 % al 2030 delle emissioni di CO2 con riferimento ad una baseline del 2019” è diretto a dimostrare le affermazioni contenute nel “rapporto IPCC AR6 Working Group III del 2023” ed è pertanto inutile, in quanto verte su una circostanza suscettibile di essere **provata da tale documento**, già in atti (cfr. ns. doc. 52).



123. Ferma la inammissibilità dei capitoli di prova articolati dagli attori in merito alla strategia di decarbonizzazione di Eni, per tutte le ragioni esposte, per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova testimoniale *ex adverso* formulati, Eni chiede di essere ammessa alla prova contraria diretta sui medesimi capitoli che fossero ammessi indicando a testi il Prof. Stefano Consonni, domiciliato presso il Politecnico di Milano – Sede di Piacenza – Via Scalabrini n. 76 – 29121 – Piacenza e il Dott. Carlo Stagnaro, domiciliato presso l’Istituto Bruno Leoni – Piazza Castello n. 23 – 20121 – Milano.

*

c. Sui capitoli di prova testimoniale relativi alla strategia di decarbonizzazione di Eni

124. Tutti i 10 capitoli di prova articolati dagli attori in merito alla strategia di decarbonizzazione di Eni, finalizzati a dimostrare che la Società non sarebbe in linea con lo Scenario IEA che, secondo le controparti, sarebbe “*lo scenario di consenso da parte della comunità scientifica internazionale per il mantenimento del riscaldamento globale sotto 1,5 °C*” (da g.30 a g.39, cfr. Seconda Memoria Attori, pp. 19-21), sono **inammissibili**, per le seguenti ragioni:

- il capitolo “g.30) *lei è l’autore dell’analisi condotta da Reclaim Finance dal titolo “Valutazione della strategia climatica dell’Eni” del dicembre 2023*” è assolutamente **irrilevante** e, in ogni caso, relativo a una **circostanza non oggetto di contestazione**;
- il capitolo “g.31) *il rapporto di cui sopra (dal titolo “Valutazione della strategia climatica dell’Eni” del dicembre 2023) utilizza ipotesi molto conservative sulle emissioni di Eni, tra cui quella che l’energia prodotta da Eni segua le proiezioni della produzione energetica dell’IEA negli scenari NZE e APS, ossia mantenendo una quota di mercato costante in un mondo in cui la domanda globale di energia primaria si evolve come previsto da ogni scenario*” è **valutativo** in quanto il teste è chiamato ad esprimere un giudizio (“*utilizza ipotesi molto conservative*”);
- il capitolo “g.32) *riguardo all’intensità carbonica Reclaim Finance fa riferimento al lavoro della Transition Pathway Initiative (TPI), un centro di ricerca che si occupa di analisi per la Climate Action 100+, iniziativa i cui requisiti di divulgazione sono seguiti da ENP*” è **irrilevante** e, in ogni caso, relativo a una **circostanza non oggetto di contestazione**;
- il capitolo “g.33) *la TPI calcola, a partire dai dati IEA NZE e dallo scenario IPCC sulle emissioni di metano, la traiettoria dell’intensità carbonica seguita dal settore energetico globale nel suo complesso in questo scenario, cosicché questa traiettoria viene poi utilizzata per confrontare gli obiettivi di decarbonizzazione delle aziende energetiche e valutare l’allineamento del loro portafoglio con i requisiti di transizione*”, in parte verte su una circostanza (“*la TPI calcola, a partire dai dati IEA NZE e dallo scenario IPCC sulle emissioni di metano, la traiettoria dell’intensità carbonica seguita dal settore energetico globale nel suo complesso in*



questo scenario”) **non oggetto di contestazione** e comunque suscettibile di essere **provata documentalmente** e, in parte (“questa traiettoria viene poi utilizzata per confrontare gli obiettivi di decarbonizzazione delle aziende energetiche e valutare l’allineamento del loro portafoglio con i requisiti di transizione”), è **generico** nella sua formulazione e **irrilevante** ai fini del decidere;

- il capitolo “g.34) *l’analisi di Reclaim Finance dimostra che l’Eni supera il suo carbon budget al 2030 sia nello scenario NZE sia in quello APS, poiché, tra i vari motivi, il mix energetico dell’ENI è ancora troppo incentrato sui combustibili fossili, ed in particolare tra il 2020 e il 2022 la sua intensità carbonica è diminuita solo del 3%, e con l’obiettivo di solo 15 GW di capacità rinnovabile al 2030 i combustibili fossili costituiranno ancora almeno il 93% del mix energetico dell’ENI nel 2030*” e il capitolo “g.35) *l’analisi di Reclaim Finance dimostra che nel 2030, con il petrolio e il gas dei soli giacimenti attualmente in produzione, più quelli in fase di sviluppo e di valutazione, il livello di produzione dell’Eni sarà superiore del 35% rispetto a quanto previsto dallo scenario NZE e che, se Eni raggiungerà il suo obiettivo dichiarato di aumentare la propria produzione di petrolio e gas a 1.900 kboe al giorno, composta per il 40% da olio e per il 60% da gas, e di mantenere la produzione al livello di plateau fino al 2030, la sua produzione di petrolio e gas sarà superiore del 71% rispetto all’allineamento con lo scenario NZE*” sono **valutativi**, in quanto il teste è chiamato a esprimere, peraltro in maniera del tutto autoreferenziale, meri apprezzamenti tecnici sulla fondatezza di dati, informazioni e nozioni contenuti nella relazione dallo stesso predisposta (“*l’analisi di Reclaim Finance dimostra che*”), richiamati in maniera del tutto arbitraria (cfr. ad es. l’uso errato e fuori contesto di “*carbon budget*”, cfr. Addendum alla Relazione Stagnaro, ns. doc. 119, p. 12) e senza alcun riferimento ad altre fonti obiettive;
- il capitolo “g.36) *Eni non si è impegnata a interrompere lo sviluppo di nuovi progetti petroliferi e di gas oltre a quelli già in corso e dal 2021 al 2023 Eni ha speso in media 1,0 miliardi di dollari all’anno per l’esplorazione, diventando il 14° maggior investitore nell’esplorazione in quel periodo, nonché dal 2023 al 2026 sono previsti 2,1 miliardi di euro di investimenti in esplorazione, in questo modo rifiutandosi di allineare con lo scenario NZE di riduzione*” è **valutativo**, poiché il teste è chiamato a esprimere una propria opinione personale sull’impegno di Eni nella transizione energetica, peraltro in termini del tutto generici, negativi e non circostanziati e senza il richiamo a fonti obiettive;
- il capitolo “g.37) *l’analisi di Reclaim Finance dimostra che l’intensità carbonica che Eni si prefigge di raggiungere al 2030 è superiore del 22% rispetto allo scenario NZE dell’IEA, e se Eni raggiungerà questi obiettivi e ridurrà il suo approvvigionamento energetico in linea con gli scenari dell’IEA, entro il 2030 l’azienda avrà superato la sua quota del carbon budget 2023-30*”



del 22% secondo lo scenario NZE” è **ipotetico** e **valutativo**, in quanto il teste è chiamato a esprimere, peraltro in maniera del tutto autoreferenziale, meri apprezzamenti tecnici sulla fondatezza di dati e informazioni contenuti nella relazione dallo stesso predisposta (“*l’analisi di Reclaim Finance dimostra che*”), senza alcun riferimento ad altre fonti obiettive;

▪ il capitolo “g.38) *Eni può avere un impatto sulla riduzione delle sue emissioni scope 3 investendo fortemente, e molto più di quanto faccia oggi, in progetti di energia sostenibile piuttosto che in nuovi giacimenti di petrolio e gas, per garantire una fornitura di energia a basse emissioni di carbonio necessaria nello scenario NZE a sostituire il petrolio e il gas con energia sostenibile*” è all’evidenza **valutativo**, in quanto il teste è chiamato a esprimere una propria opinione personale sul ruolo di Eni nella transizione energetica (“*Eni può avere un impatto sulla riduzione delle sue emissioni scope 3 investendo fortemente, e molto più di quanto faccia oggi*”) e formulato in termini del tutto generici e non circostanziati;

▪ il capitolo “g.39) *la metodologia di analisi degli impegni climatici delle aziende di Carbon Tracker consente di valutare l’allineamento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’ENI con gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi*” è **generico** nella sua formulazione, **irrilevante** ai fini del decidere e comunque suscettibile di essere **provato documentalmente**.

125. Ferma la inammissibilità dei capitoli di prova articolati dagli attori in merito alla strategia di decarbonizzazione di Eni, per tutte le ragioni esposte, per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova testimoniale *ex adverso* formulati, Eni chiede di essere ammessa alla prova contraria diretta sui medesimi capitoli che fossero ammessi indicando a testi il Prof. Stefano Consonni, domiciliato presso il Politecnico di Milano – Sede di Piacenza – Via Scalabrini n. 76 – 29121 – Piacenza e il Dott. Carlo Stagnaro, domiciliato presso l’Istituto Bruno Leoni – Piazza Castello n. 23 – 20121 - Milano.

* * *

III. LA MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO EX ADVERSO RICHIESTA

126. Come anticipato in premessa, gli attori tentano di sopperire alle sopra evidenziate carenze istruttorie chiedendo all’Ill.mo Giudice adito di disporre una consulenza tecnica d’ufficio e di delegare al nominando consulente tecnico l’incarico di accertare, “*tra le altre cose*” (quali?): - *che ENI S.p.A., Ministero dell’Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti SPA, a seguito delle emissioni in atmosfera di gas serra, e in particolare CO2, provenienti dalle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da ENI, non hanno ottemperato e non stanno ottemperando al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti di cui ENI S.p.A. si sarebbe dovuta dotare in linea con l’Accordo*



di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi”.

127. Di seguito verranno evidenziate le numerose ragioni di inammissibilità dell'istanza istruttoria avversaria, in sintesi già richiamate in premessa. In via preliminare questa difesa ritiene tuttavia necessario ricordare che il suddetto accertamento di merito non potrà avere luogo nemmeno in ipotesi alla luce delle numerose eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate da Eni con i propri precedenti scritti difensivi, che dovranno condurre inevitabilmente al rigetto delle domande degli attori in via assorbente.

128. Il Giudice adito non potrà infatti che accertare immediatamente il proprio difetto assoluto di giurisdizione in virtù della non consentita ingerenza dell'Autorità Giudiziaria nella libera determinazione delle politiche aziendali dell'esponente e, in ogni caso, alla luce del difetto di c.d. “giustiziabilità” già sancito da numerose corti in fattispecie del tutto assimilabili alla presente. In subordine, ma comunque sempre in via preliminare e assorbente, le domande avversarie andranno dichiarate inammissibili e/o infondate alla luce del pacifico difetto di legittimazione attiva degli attori.

129. Ciò detto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice volesse addentrarsi nel merito della vicenda, non potrà in ogni caso procedersi all'accertamento tecnico richiesto dalle controparti che deve ritenersi chiaramente inammissibile per plurime ragioni.

130. La prima e più evidente riguarda il fatto che, con il quesito formulato dagli attori e sopra ritrascritto, le controparti tentano di devolvere al nominando consulente l'espressione di opinioni soggettive, valutazioni di natura politica e formulazioni di mere ipotesi con riferimento ad un asserito quanto inesistente inadempimento di Eni a pretese obbligazioni “climatiche” (“non stanno ottemperando al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti di cui ENI S.p.A. si sarebbe dovuta dotare in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi”).

131. Appare evidente *ictu oculi* che un simile accertamento, di fatto non demandabile nemmeno all'adita autorità giudiziaria in ragione del più volte richiamato difetto assoluto di giurisdizione, non sia *a fortiori* delegabile a un consulente tecnico d'ufficio, il quale nell'ambito del proprio ipotetico incarico di natura prettamente tecnica non potrebbe in alcun modo occuparsi di siffatte valutazioni.

132. Anche a voler ritenere che tale accertamento abbia natura giuridica in ipotesi demandabile a un giudice, esso non potrebbe in ogni caso essere delegato al nominando consulente tecnico in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'attività di



consulenza del CTU: “è circoscritta alle sole questioni la cui soluzione richieda particolari conoscenze tecniche ma non può estendersi fino all'interpretazione e valutazione di prove documentali, allo scopo di esprimere un giudizio (riservato al giudice) circa l'esistenza di obbligazioni a carico di una delle parti in causa, e la colpevolezza o meno dell'inadempimento di una di esse”³⁰ e, ancora, “la consulenza tecnica d'ufficio è funzionale alla sola risoluzione di questioni di fatto, che presuppongano cognizioni di ordine tecnico e non giuridico (Cass. 13 gennaio 2021, n. 434): sicchè, i consulenti tecnici non possono essere incaricati di accertamenti, nè di valutazioni in ordine alla qualificazione giuridica di fatti o alla conformità al diritto di comportamenti”³¹.

133. Come se non bastasse, inoltre, questa difesa ha già evidenziato, l'estrema genericità del quesito formulato dagli attori, palese indice della natura esplorativa dell'istanza istruttoria avversaria.

Come è emerso chiaramente nell'ambito del presente procedimento, infatti, gli attori non sono stati in grado di fornire alcun riscontro probatorio alle proprie sterili accuse, limitandosi a depositare documentazione totalmente irrilevante e pretese relazioni tecniche contenenti mere dissertazioni di natura ideologica e politica piuttosto che accertamenti fattuali fondati su oggettivi dati scientifici.

134. È dunque evidente che le lacune dell'impianto accusatorio attoreo non potranno in alcun modo essere colmate dalla richiesta consulenza tecnica d'ufficio, la quale andrà pertanto dichiarata inammissibile anche per tale ragione.

135. Sul punto è infatti granitico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: *“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”*³². Tale orientamento trova conferma anche nella giurisprudenza di questo Tribunale, il quale ha puntualizzato altresì che *“La consulenza tecnica d'ufficio, quale mezzo di valutazione degli elementi di prova acquisiti, **deve avere ad oggetto***

³⁰ Cass. civ., Sez. III, 22/07/1993, n. 8206.

³¹ Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. 13/02/2023, n. 4332.

³² *Ex plurimis* cfr. anche Cass. Civ., 25/02/2020, n. 5096; Cass. Civ. 15/12/2017, n. 30218; Cass. Civ., 14/02/2006, n. 3191; Cass. Civ., Cass. Civ., 14/04/2002, n. 5422.



accertamenti per quanto possibile specifici, dato che un quesito eccessivamente generico costituirebbe pur sempre un'indagine meramente esplorativa, in questo modo finalizzata a cercare elementi, fatti o circostanze non provati, quindi inammissibile.³³

136. Alla luce di tutte le suddette pacifiche circostanze anche la richiesta consulenza tecnica d'ufficio dovrà essere dichiarata inammissibile, al pari delle altre istanze istruttorie degli attori.

*

Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, anche all'esito dell'esame della memoria n. 3 degli attori.

*

Si producono *sub* docc. 9 bis, 12 bis e 104 bis le traduzioni di cortesia in italiano dei ns documenti *sub* nn. 9, 12 e 104 e sul punto la scrivente difesa si riserva la produzione delle traduzioni di cortesia degli ulteriori documenti depositati in lingua originale qualora venisse richiesto dall'Ill.mo Giudice adito.

Inoltre, si producono con numerazione progressiva rispetto ai documenti già depositati - i seguenti documenti:

- 117. Addendum alla Relazione Bocchiola;
- 118. Seconda Relazione Bocchiola;
- 119. Addendum alla Relazione Stagnaro;
- 120. Addendum alla Relazione Consonni;
- 121. Estratto report “*Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmark*” di ottobre 2022;
- 121bis. Traduzione di cortesia dell'estratto del report *sub* doc. 121;
- 122. Estratto report “*Climate Action 100+ Net Zero Company Benchmark*” di marzo 2022;
- 122bis. Traduzione di cortesia dell'estratto del report *sub* doc. 122.

Con osservanza.

Milano/Roma, li 6 febbraio 2024

(Avv. Monica Colombera)

(Avv. Sara Biglieri)

(Avv. Cecilia Carrara)

(Avv. Federico Vanetti)

(Avv. Stefano Parlatore)

³³ Tribunale Roma sez. IX, 16/11/2016, n. 21490.

